

LA DISCIPLINA DELL'AGENTE SPORTIVO: SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE

di Enrico Lubrano **

SOMMARIO: Introduzione. - SEZIONE I. LA PRIMA FASE STORICA: LA DISCIPLINA DELL'AGENTE SPORTIVO DALLE ORIGINI, ALLA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE DEL CALCIO, FINO ALLA RELATIVA DEREGULATION. - 1. Le origini della figura dell'agente sportivo nel calcio. - 2. Il Regolamento F.I.F.A. per agenti di calciatori (4 marzo 2001). - 3. Il Regolamento F.I.G.C. per agenti di calciatori e di società (22 novembre 2001). - 4. La deregulation della F.I.F.A. - 5. Il Regolamento per i servizi di Procuratore sportivo della F.I.G.C. (1 aprile 2015). - SEZIONE II. LA SECONDA FASE STORICA: LA DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL'AGENTE SPORTIVO A LIVELLO NAZIONALE ITALIANO (DALLA LEGGE N. 205/2017 AL D.LGS. N. 37/2021). - 1. L'art. 1, comma 373, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205. - 2. Il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020. - 3. Il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi. - 4. La Legge 8 agosto 2019, n. 86 (art. 6). - 5. Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 37. - 5.1. La figura dell'agente sportivo (norme relative all'accesso ed all'esercizio dell'attività). - 5.2. La disciplina delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi. - 5.3. Il compenso dell'agente. - 5.4. La tutela dei minori. - 5.5. Regime disciplinare e sanzioni. - 5.6. Norme transitorie e finali. - Conclusioni.

Introduzione

Per comprendere la figura dell'agente sportivo e la (ultima) disciplina contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37 («Attuazione dell'art. 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo»), è fondamentale inquadrare tale figura nella sua evoluzione storica, con specifico riferimento alle tematiche di maggiore rilevanza che hanno riguardato tale categoria ed alla disciplina che è stata posta in essere dall'ordinamento sportivo internazionale, dall'ordinamento sportivo nazionale e dall'ordinamento giuridico dello Stato in diversi momenti storici.

In particolare, si evidenziano tre tematiche di essenziale rilevanza in tale materia, che sono state oggetto di discipline più volte contraddittorie nel tempo:

- 1) l'individuazione della figura di agente sportivo come soggetto che può svolgere due distinte tipologie di attività, ovvero:
 - a) di intermediario tra due parti (lavoratore sportivo e società oppure tra due società) per la stipula di un contratto di prestazione sportiva oppure per il trasferimento di un lavoratore sportivo da una società ad un'altra (mediante cessione del relativo contratto di prestazione sportiva) oppure per il tesseramento presso una federazione (da tale tipologia attività deriva la definizione di «agente sportivo»);
 - b) di consulente e/o di assistente di una delle parti (lavoratore sportivo oppure società) per le stesse attività sopra indicate (da tale tipologia attività deriva la definizione di «procuratore sportivo»);
- 2) la disciplina dell'accesso alla professione di agente sportivo tramite esame, come originariamente previsto dalla normativa sportiva internazionale e nazionale, fino alla c.d. *deregulation* da parte delle istituzioni sportive internazionali e nazionali (che hanno consentito l'accesso alla professione, senza previo superamento di alcun esame): tale *deregulation* (e le criticità da essa derivanti) ha indotto il Legislatore italiano ad intervenire in materia (con la legge n. 205/2017), con la previsione di una nuova figura professionale di agente sportivo, la cui qualifica può essere conseguita soltanto previo superamento di un esame di abilitazione;

- 3) la disciplina dello svolgimento dell'attività di agente sportivo, sotto alcuni profili essenziali (oggetto, destinatari, contratto, compenso, tutela dei minori, incompatibilità e conflitti di interessi, principi e sanzioni disciplinari).

Al momento attuale, per quanto sia stato emanato il D.Lgs. n. 37/2021 (che disciplina la figura e l'attività di agente a livello di fonte primaria) - al fine di avere un quadro generale sulla disciplina dell'attività dell'agente sportivo - è opportuno considerare tre ordini di premesse:

- 1) il D.Lgs. n. 37/2021 non risulta essere ancora vigente, in quanto esso entrerà in vigore soltanto dal 31 dicembre 2023 (come sancito dall'art. 15 *bis* dello stesso, introdotto con l'art. 30 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, c.d. Decreto Sostegni, che aveva originariamente differito l'entrata in vigore al 1 gennaio 2022; successivamente, in sede di conversione, la legge 21 maggio 2021, n. 69, ha modificato l'art. 15 *bis* del D.Lgs. n. 37/2021 come segue: «*al comma 8, capoverso Art. 15-bis, comma 1, le parole: "1 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"*»); di conseguenza, fino a tutto il 2023, rimarrà vigente la disciplina pregressa, costituita da quattro livelli normativi, ovvero:
 - a) dalla fonte primaria (art. 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - b) dalla fonte secondaria statale (Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020, sostitutivo del D.P.C.M. 23 marzo 2018 e successive modifiche);
 - c) dalla fonte secondaria dell'ordinamento sportivo nazionale (Regolamento C.O.N.I. per agenti sportivi);
 - d) dalla fonte secondaria dell'ordinamento sportivo nazionale delle singole federazioni sportive nazionali (Regolamenti per agenti sportivi delle singole federazioni);
- 2) la normativa prevista dal D.Lgs. n. 37/2021, che prevede la disciplina dei profili più rilevanti, dovrà poi essere integrata, per una serie di profili più di dettaglio, da una disciplina ulteriore (che dovrà essere emanata, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, ovvero entro il 30 settembre 2024), in quanto essa fa rinvio (art. 12):
 - a) ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, per la disciplina di una serie di profili;
 - b) nonché ad un Regolamento del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) per la disciplina costituita dal «Codice Etico»;
- 3) l'attuale configurazione della figura di agente sportivo - così come attualmente disciplinata dalla normativa dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo soltanto a livello nazionale - è realisticamente destinata ad essere nuovamente disciplinata anche dall'ordinamento sportivo internazionale (soprattutto nell'ambito del calcio, dove tale categoria professionale ha avuto origine e si è sviluppata): l'esigenza di una nuova normativa sugli agenti sportivi a livello internazionale è determinata dal fatto che tale attività si svolge anche a livello internazionale (si pensi ai trasferimenti internazionali di calciatori) e dal fatto che la F.I.F.A. (*Federation International Football Association*) ha riconosciuto l'importanza di emanare una nuova disciplina internazionale in materia¹.

In tale «stratificato» contesto normativo (tipico del Diritto dello Sport, in quanto materia disciplinata da diversi ordinamenti, che si muovono su diversi livelli, come espressione del principio di pluralità degli ordinamenti giuridici, quali, da una parte, l'ordinamento sportivo internazionale e nazionale e, dall'altra parte, l'ordinamento giuridico dello Stato), ci si trova, attualmente, in una situazione nella quale:

** Avvocato. Titolare di Insegnamento di Diritto dello Sport presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli.

¹ A tale proposito, si veda sul sito [fifa.com](https://www.fifa.com/who-we-are/news/reform-proposals-concerning-football-agents-regulations) il seguente link: <https://www.fifa.com/who-we-are/news/reform-proposals-concerning-football-agents-regulations> (pubblicato in data 22 gennaio 2020), dal titolo: *Reform proposals concerning football agents' regulations*.

- 1) fino a tutto l'anno 2023, rimarrà vigente la pregressa normativa su quattro livelli (sopra richiamata);
- 2) dal 31 dicembre 2023, entrerà in vigore il D.Lgs. n. 37/2021, con conseguente:
 - a) abrogazione espressa della precedente normativa di fonte primaria (art. 1, comma 373, della Legge n. 205/2017), come indicato dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 37/2021;
 - b) abrogazione tacita della precedente normativa di fonte secondaria statale (Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020, sostitutivo del D.P.C.M. 23 marzo 2018 e successive modifiche), che trova la sua fonte e la sua legittimazione nella richiamata Legge n. 205/2017;
- 3) dalla medesima data del 31 dicembre 2023, si porrà il tema della avvenuta abrogazione tacita o meno anche della fonte secondaria dell'ordinamento sportivo nazionale (Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi) e della fonte secondaria dell'ordinamento sportivo nazionale delle singole federazioni sportive nazionali (Regolamenti per agenti sportivi delle singole Federazioni): tale tema dovrebbe risolversi in termini negativi, ovvero con il riconoscimento della insussistenza di un'abrogazione tacita delle stessa, in quanto tali normative sono state emanate non solo su delega della disciplina statale (primaria e secondaria) sopra richiamata, ma anche in espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (formalmente riconosciuta dall'art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280), nella quale trovano fonte e legittimazione, con la conseguenza di non doversi ritenere tacitamente abrogate decadere a seguito della avvenuta abrogazione della disciplina statale primaria e secondaria sopra richiamate;
- 4) soltanto successivamente – in una data tra il 1 gennaio 2024 ed il 30 settembre 2024 (termine di scadenza per l'emanazione della duplice disciplina integrativa indicata dall'art. 12 del D.Lgs. n. 37/2021) – la disciplina della figura e dell'esercizio dell'attività di agente sportivo sarà finalmente completata, a livello nazionale italiano; la disciplina di fonte secondaria sportiva (Regolamento C.O.N.I. e Regolamenti delle singole federazioni sportive) rimarrà vigente (per le stesse ragioni indicate al punto precedente), ma la stessa dovrà comunque essere adeguata alla disciplina di fonte secondaria statale, che sarà emanata in attuazione dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 37/2021 (non potendo contrastare con essa, secondo il principio di gerarchia delle fonti del diritto);
- 5) peraltro, in questo contesto di evoluzione normativa (come sopra descritta), è realistico che si aggiunga un altro elemento nuovo, ovvero che la F.I.F.A. (così come altre federazioni internazionali) emani un nuovo Regolamento internazionale per gli agenti di calciatori e di società: in tale caso, si porrà il tema del riconoscimento, anche a livello internazionale, del titolo di agente sportivo conseguito a livello nazionale; la soluzione di tale tema sarà:
 - a) fondamentale per consentire agli agenti sportivi - abilitati a livello nazionale (secondo il sistema normativo attuale) presso la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) o presso altre federazioni sportive - di svolgere attività anche a livello internazionale;
 - b) di non agevole soluzione, in quanto gli agenti sportivi, abilitati dalla F.I.G.C. (o presso altre federazioni nazionali) sulla base della nuova disciplina (quella che trova la propria fonte normativa nella legge n. 205/2017), hanno conseguito tale abilitazione, sostenendo due prove di esami (una generale ed una speciale, come poi si vedrà), aventi ad oggetto esclusivamente la normativa nazionale italiana (di fonte primaria statale e di fonte secondaria statale e sportiva); di conseguenza – per ottenere l'abilitazione anche a livello internazionale – essi saranno realisticamente sottoposti ad un esame integrativo, avente ad oggetto la disciplina dell'ordinamento sportivo internazionale (a differenza di coloro che avevano, invece, conseguito il relativo titolo prima del 31 marzo 2015 nel calcio, oppure prima del 31 dicembre 2017 nella pallacanestro, superando l'esame che, a suo tempo, aveva ad oggetto anche la normativa sportiva internazionale).

Tale premessa è necessaria per comprendere che, allo stato attuale, è importante conoscere non soltanto i contenuti del D.Lgs. n. 37/2021, ma anche le logiche strutturali delle normative

attualmente vigenti (Legge n. 205/2017, Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020, Regolamento C.O.N.I. Agenti Sportivi, Regolamenti delle singole federazioni sportive nazionali per agenti sportivi) e delle normative che entreranno in vigore nel 2024 (D.Lgs. n. 37/2021 e relativa normativa attuativa, di livello secondario statale e sportivo, come prevista dal richiamato art. 12), che possono essere meglio comprese anche mediante un'analisi storica della evoluzione della relativa disciplina, fondamentale per comprendere i contenuti, le logiche e le criticità ancora aperte della normativa attuale e di quella del prossimo futuro.

Prima ancora di affrontare la disamina delle normative nazionali richiamate, relative alla disciplina dell'agente sportivo, è opportuno evidenziare come tale disciplina costituisca storicamente una seconda fase (di disciplina di tale figura a livello nazionale italiano) e come la stessa sia derivata dalla fine della prima fase storica, di disciplina di tale figura a livello di ordinamento sportivo internazionale (iniziata con l'emanazione del Regolamento F.I.F.A. per gli Agenti di calciatori il 4 marzo 2001 e conclusasi nel 2014 con la soppressione dello stesso da parte della F.I.F.A., la c.d. «*deregulation*»), la cui struttura di base è stata poi ripresa nell'attuale disciplina nazionale.

SEZIONE I. LA PRIMA FASE STORICA: LA DISCIPLINA DELL'AGENTE SPORTIVO DALLE ORIGINI, ALLA DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE DEL CALCIO, FINO ALLA RELATIVA DEREGULATION

Per avere un quadro completo della figura dell'agente sportivo, è importante ripercorrere sommariamente l'evoluzione storica della relativa disciplina, a livello internazionale e nazionale, individuando le tematiche e le criticità di tale figura.

1. Le origini della figura dell'agente sportivo nel calcio

La figura dell'agente sportivo è nata all'inizio degli Anni Ottanta del secolo scorso, nel mondo del calcio e nei Paesi nei quali tale disciplina cominciava ad assumere una dimensione economico-sociale rilevante (in particolare, nei principali Paesi d'Europa e del Sudamerica).

In Italia (soprattutto con la c.d. «apertura delle frontiere» nel calcio della fine degli Anni Settanta) è sorta, di fatto, la figura del c.d. «procuratore sportivo», ovvero un soggetto che – per competenze professionali (i primi procuratori erano prevalentemente degli avvocati) o per rapporti di parentela con i calciatori (genitori e fratelli soprattutto) – ha cominciato a svolgere due tipologie di attività ben distinte (per oggetto e per natura), ovvero:

- 1) l'intermediazione tra due società per la «vendita del cartellino» di un calciatore (che, fino alla legge n. 91/1981, era ancora un bene immateriale di proprietà della relativa società sportiva)²;
- 2) oppure l'assistenza di un calciatore (o, talvolta, di una società) nella stipula di un contratto di prestazione sportiva.

In Italia, alla luce dello spontaneo diffondersi di tale figura, all'inizio degli Anni Novanta, è stata prevista una prima disciplina, a livello di ordinamento sportivo del giuoco del calcio (Regolamento F.I.G.C. per i c.d. «procuratori sportivi»), che prevedeva, tra l'altro, che, per essere iscritto all'Albo dei procuratori (e, quindi, potere svolgere la relativa attività), si dovesse superare

² La Legge 23 marzo 1981, n. 91, ha avuto il grande merito di realizzare «*l'abolizione del vincolo sportivo*». L'art. 16 della Legge citata (intitolato «*abolizione del vincolo sportivo*») prevede, infatti, che «*le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo", saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società*».

un esame presso l'apposita Commissione, consistente inizialmente in un semplice colloquio e successivamente in una prova scritta a risposta multipla (avente ad oggetto venti domande sulle normative di fonte primaria e secondaria, relative al Diritto dello Sport ed alla disciplina costituita dai regolamenti fondamentali della F.I.G.C., quali Statuto, Codice di Giustizia Sportiva, Norme Organizzative Interne su tesseramenti e trasferimenti, Regolamento per i procuratori sportivi).

Allo stesso modo, negli altri Paesi nei quali il calcio cominciava ad assumere una sua importanza socio-economica, le federazioni nazionali hanno cominciato a disciplinare la figura del procuratore sportivo in modo analogo a quanto fatto in Italia.

Progressivamente, soprattutto con la sempre maggiore circolazione di calciatori stranieri (determinata dalla richiamata riapertura delle frontiere) e poi con la liberalizzazione della circolazione dei calciatori professionisti europei all'interno dell'Unione Europea (determinata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con decisione 15 dicembre 1995, c.d. «sentenza-Bosman»)³, si è posta l'esigenza di svolgere tale attività anche a livello internazionale, nell'ambito dei trasferimenti internazionali.

³ Con tale sentenza, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, accogliendo il ricorso del calciatore Bosman, ha stabilito due principi-cardine dell'Ordinamento Sportivo attuale ovvero:

- 1) l'illegittimità delle norme che prevedevano che le società avevano diritto ad un'indennità di preparazione e promozione, derivante dalla cessione di un proprio calciatore ad un'altra società, anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale che legava il calciatore alla propria società, per violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della U.E., previsto dall'allora art. 48 del Trattato;
- b) l'illegittimità delle norme che prevedevano limiti al tesseramento ed all'utilizzazione di un certo numero di calciatori comunitari (e ciò in quanto i calciatori comunitari non potevano essere considerati «stranieri» nei Paesi facenti parte dell'Unione Europea), per violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della U.E., previsto dall'allora art. 48 del Trattato.

Con riferimento alla sentenza-Bosman, si vedano i seguenti contributi in Dottrina: L. ANGELINI, *La libertà di circolazione dei calciatori professionisti dopo la sentenza Bosman e gli effetti nell'ordinamento italiano*, Lavoro e Diritto, 1997, Vol. XI, Fasc. 4, pp. 625-650; S. BASTIANON, *Il calcio ed il diritto comunitario*, Foro it., 1996, IV, 3; S. BASTIANON, *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, Il diritto dell'Unione Europea, 2010, Vol. XV, Fasc. 3, pp. 707 – 725; S. BASTIANON, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto alla concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in questa Rivista, 1996, 508; R. CARUSO - L. VERRI, *Competitive balance dopo la sentenza Bosman: il caso della pallavolo in Italia*, Riv. dir. ed econ. sport, 2009, Fasc. 1, pp. 59-78; A. CIARROCCI, *I diritti del calciatore professionista: uno sguardo oltre la sentenza Bosman*, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2002, Vol. 53, Fasc. 2, pp. 371-398; M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi*, in questa Rivista, 1996, 395; M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in questa Rivista, 1996, 650; M. COCCIA – C. NIZZO, *Il dopo-Bosman ed il modello sportivo europeo*, in questa Rivista, 1998, 335; J. DE DIOS CRESPO PEREZ, *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, Riv. dir. ed econ. sport, 2008, Fasc. 1, pp. 13-20; A. DE SILVESTRI, *Calciatori svincolati portatori di parametro, tipicità degli atti di tesseramento ed effetti nel tempo della sentenza Bosman*, in questa Rivista, 1996, 800; M. DI FILIPPO *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, Riv. it. dir. lav., 1996, II, 232; G. FEBBO, *European Super League: un format competitivo rivoluzionario nella prospettiva di una nuova "sentenza Bosman"*, Giustiziasportiva.it, 2021, Fasc. 1; N. FORTE, *I bilanci delle società sportive dopo la sentenza Bosman*, in questa Rivista, 1997, 183; C. FRANCHINI, *La libera circolazione dei calciatori professionisti: il caso Bosman*, Giorn. dir. amm., 1996, 539; G. GLIATTA, *La sentenza Simutenkov: una applicazione dell'effetto Bosman agli accordi di partenariato della comunità*, Giustiziasportiva.it, 2006, Fasc. 1; G. GRECO, *L'Europa e lo sport: Convegno "Vent'anni dalla sentenza Bosman. 1995-2015"*, Eurojus.it, 2015, Vol. II, Fasc. 4; A. MANZELLA, *L'Europa e lo Sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in questa Rivista, 1996, 409; U. MORETTI – F. ROMANI, *Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica della sentenza Bosman*, in questa Rivista, 1996, 436; M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di 'stranieri comunitari' in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, Giust. civ., 1996, I, 619; I. TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica*, Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1996, 323; A. TIZZANO – M. DE VITA, *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in questa Rivista, 1996, 416; G. VIDIRI, *Il 'Caso Bosman' e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità Europea*, Foro it., 1996, IV, 13.

Di conseguenza, negli Anni Novanta, la F.I.F.A. ha emanato una normativa volta a disciplinare la figura del c.d. «agente-F.I.F.A.», ovvero un agente sportivo abilitato dalla stessa, previo superamento di un esame avente ad oggetto la normativa internazionale (costituita essenzialmente dalla normativa fondamentale della F.I.F.A.), a svolgere attività nei trasferimenti internazionali.

In tale contesto, si è venuta a determinare una discrasia tra la figura dei procuratori abilitati a livello delle singole Nazioni (e, come tali, autorizzati a svolgere attività soltanto all'interno delle stesse) e la figura dei c.d. «agenti-F.I.F.A.» (autorizzati a svolgere l'attività nei trasferimenti internazionali).

2. Il Regolamento F.I.F.A. per agenti di calciatori (4 marzo 2001)

Tale discrasia – di rilevante importanza, anche alla luce della evoluzione del mercato dei trasferimenti e dell'esigenza per i procuratori sportivi abilitati a livello nazionale di svolgere attività anche in altre Nazioni o a livello internazionale – è stata risolta dalla F.I.F.A., nel 2001, con l'emanazione del richiamato Regolamento F.I.F.A. per agenti di calciatori e di società⁴.

Tale Regolamento era strutturato in cinque parti, che prevedevano fondamentalmente:

- 1) la definizione dell'agente di calciatori: l'agente era definito come persona fisica, in possesso di apposita licenza rilasciata dalla relativa federazione nazionale di calcio, a seguito del superamento del relativo esame, che poneva in essere un'attività di assistenza di una delle parti del contratto di prestazione sportiva (calciatore o società) nella relativa stipula oppure un'attività di intermediazione tra due società al fine di concludere un trasferimento di un calciatore, a titolo oneroso e nel rispetto della disciplina del relativo Regolamento; era consentita anche la possibilità di svolgere tale attività imprenditorialmente, mediante la costituzione di una società (con precise prescrizioni e limiti); erano previste due deroghe, una in favore dei parenti di primo grado del calciatore ed una in favore degli avvocati, che potevano svolgere la relativa attività anche senza la c.d. «licenza», ma sempre al di fuori della giurisdizione della F.I.F.A. (cfr. disposizioni introduttive);
- 2) il rilascio della licenza: si prevedeva che la licenza potesse essere rilasciata soltanto ad una persona fisica (con determinati requisiti di base), previo superamento di un esame (organizzato dalle singole Federazioni Sportive Nazionali di calcio ed avente ad oggetto n. 20 domande scritte, con risposte multiple, di cui n. 15 sulla normativa internazionale e n. 5 sulla normativa nazionale), stipula di assicurazione professionale (o garanzia bancaria) e sottoscrizione del codice di condotta professionale;
- 3) la disciplina del conferimento dell'incarico all'agente: era prevista la stipula di un contratto in forma scritta, su modelli prestampati, sottoscritto dalle parti, con durata massima di due

A livello di letteratura internazionale, si vedano i seguenti contributi: L. BARANI, *Journal of contemporary European research*, 2005; T. DEJONGHE – W. VAN OPSTAL, *Competitive balance between National Leagues in European Football after the Bosman case*, Riv. dir. econ. sport, 2010, Vol. VI, Fasc. 2, pp. 41-61; T. ERIKSON, *The Bosman case: effects of the abolition of the transfer fee*, Journal of Sports economics, 2000; B. FRICK, *Globalizations and factor mobility: the impact of the Bosman-Ruling on player migration in professional soccer*, Journal of Sports Economics, 2009; S. KESENNE, *Youth development and training after the Bosman verdict (1995) and the Bernard case (2010) of the European Court of Justice*, European Sport Management Quarterly, 2011; S. KESENNE, *The Bosman case and European football*, 2006; A. GEERAERT, *The Legacy of Bosman*, 2016; D. SCHMIDT, *The effects of the Bosman-case on the professional football leagues with special regards to the top-five leagues*, 2007, www.essay.utwente.nl.

⁴ Il testo (in lingua inglese) del Regolamento F.I.F.A. per Agenti di calciatori (*Regulations Players' Agents*) è pubblicato sul sito fifa.com al seguente link: <https://img.fifa.com/image/upload/noocabtokk00rft7ds71.pdf>.

- anni e divieto di rinnovo tacito, con retribuzione fissa o in percentuale sull'ingaggio lordo del calciatore;
- 4) la disciplina dei diritti e degli obblighi delle parti (calciatore, società e agente) e delle relative sanzioni nel caso di violazione degli stessi;
 - 5) la disciplina finale, avente ad oggetto la risoluzione delle controversie tra le parti del contratto e gli aspetti transitori derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento.

Tale Regolamento F.I.F.A. imponeva poi a tutte le federazioni nazionali di calcio di predisporre un Regolamento nazionale per agenti di calciatori e società, conforme ai principi generali imposti dalla F.I.F.A. e soggetto alla successiva approvazione da parte della stessa (in modo da potere verificare la conformità dei regolamenti nazionali rispetto al regolamento internazionale): in tale modo, la F.I.F.A. aveva creato un'unica figura di agente di calciatori, abilitato presso la singola federazione nazionale (previo superamento di un esame uniforme, avente ad oggetto n. 15 domande poste dalla F.I.F.A. sui regolamenti internazionali, su n. 20 domande complessive), ma autorizzato a svolgere l'attività sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.

3. Il Regolamento F.I.G.C. per agenti di calciatori e di società (22 novembre 2001)

In conformità a tale disciplina internazionale, la F.I.G.C., con Comunicato Ufficiale 22 novembre 2001, n. 81, ha emanato un regolamento nazionale (Regolamento F.I.G.C. per agenti di calciatori e di società), contenente una disciplina conforme ai principi generali imposti dalla F.I.F.A. ed una disciplina aggiuntiva relativa ad aspetti specifici non disciplinati nel Regolamento F.I.F.A. (quali, ad esempio, la disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse)⁵.

Tale disciplina aggiuntiva è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, a seguito soprattutto di un duplice intervento di autorità statali, ovvero:

- 1) prima da parte dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato nel 2006 (che ha dichiarato illegittime alcune norme relative ad incompatibilità e conflitto di interessi, per violazione della disciplina della concorrenza) (⁶);

⁵ Per completezza, si riporta il link del Comunicato richiamato (https://www.figc.it/figclegacyassets/assets/contentresources_2/contentogenerico/639/c_2_contentogenerico_4503_1stalleagati_allegato0_upfallegato.pdf) e del relativo allegato, contenente il Regolamento indicato (<https://dirittocalcistico.it/wp-content/uploads/files/Reg%20FIGC%20Ag%20Calc%202001.pdf>).

⁶ In particolare, il Regolamento F.I.G.C. per Agenti di calciatori è stato modificato nel 2007 per attuare le prescrizioni impartite dall'Autorità Antitrust italiana con la delibera IC27; pertanto, il nuovo Regolamento, in attuazione di quanto imposto dall'A.G.C.M., ha dovuto prevedere:

- 1) l'esistenza di un Registro-Agenti, anziché di un Albo;
- 2) la possibilità di conferire mandato ad un Agente anche non in esclusiva;
- 3) una disciplina del conflitto di interessi senz'altro più «consistente» rispetto a quella prevista dal precedente Regolamento F.I.G.C. (modifica questa necessaria, in relazione a quanto indicato dall'Antitrust, che aveva sottolineato l'esigenza della previsione quantomeno di un regime di «interdizione relativa» - ovvero di interdizione specifica per gli agenti ad avere rapporti contrattuali con altri soggetti, con i quali vi fosse legame di parentela, esercitanti un'influenza rilevante nell'ambito di società di calcio - poi effettivamente realizzata con la modifica dell'art. 20 del Regolamento).

Il provvedimento dell'Autorità Garante Concorrenza e Mercato 21 dicembre 2006, prot. n. 16280, di chiusura dell'indagine conoscitiva sugli agenti di calciatori e sul relativo Regolamento F.I.G.C. risulta essere di notevole interesse, soprattutto per quanto attiene alla contestazione dei contenuti delle norme regolamentari (soprattutto quelle relative a incompatibilità e conflitto di interessi), come disposizioni poste in essere in violazione della disciplina della concorrenza e, come tali, causa di distorsioni di mercato. Tale documento è disponibile on line al seguente link: [https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12564CE0049D161/0/DF0D94099CB0F44AC1257188004D162B/\\$File/IC27-regolamentazione%20agenti.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12564CE0049D161/0/DF0D94099CB0F44AC1257188004D162B/$File/IC27-regolamentazione%20agenti.pdf).

- 2) poi da parte del T.A.R. Lazio nel 2010 (che ha dichiarato illegittime alcune norme di vario genere, per violazione di principi superiori, sanciti da norme di fonte primaria)⁷.

4. La deregulation della F.I.F.A.

A livello internazionale sportivo, la F.I.F.A. ha manifestato più volte «insofferenza» per la figura dell'agente.

In un primo momento, con una modifica dell'art. 17 del Regolamento F.I.F.A. per Agenti di calciatori (in data 24 ottobre 2007), la stessa ha introdotto un principio di durata limitata (in cinque anni) delle relative licenze, con conseguente onere, per tutti gli agenti, di superare nuovamente l'esame ogni cinque anni (tale disciplina presentava numerose criticità dal punto di vista della tutela del diritto al lavoro degli stessi agenti)⁸.

Tale riforma (ovviamente molto discussa) poi, in realtà, non si è potuta concretizzare, in quanto, al momento in cui la stessa avrebbe dovuto effettivamente trovare applicazione, la F.I.F.A. ha adottato una misura ancora più drastica, con la c.d. «*deregulation*», disponendo la cancellazione, a livello internazionale, della figura dell'agente di calciatori (con contestuale abrogazione del relativo Regolamento F.I.F.A. per agenti di calciatori) e l'introduzione di un nuovo Regolamento per la disciplina dell'attività degli intermediari (che prevedeva che chiunque poteva accedere liberamente a tale professione, senza dovere superare alcuna prova di abilitazione), lasciando alla discrezionalità delle federazioni nazionali la disciplina di tale figura e della relativa attività⁹.

⁷ Il medesimo Regolamento è stato poi ulteriormente modificato per intervento del Giudice Amministrativo innanzi al quale esso era stato impugnato: in particolare, in applicazione dei principi generali di gerarchia delle fonti, il T.A.R. Lazio, con una serie di sentenze (dalla n. 33423/2010 alla n. 33428/2010), ha ritenuto illegittime e, conseguentemente, ha annullato alcune norme dell'allora vigente Regolamento F.I.G.C. per Agenti, ritenendole (giustamente) in violazione dei principi generali di libera concorrenza e non adeguatamente giustificate da esigenze specifiche dell'ordinamento sportivo; con tali decisioni (tutte passate in giudicato, non essendo stata presentata impugnazione delle stesse da parte della F.I.G.C., che ha, invece, immediatamente modificato il relativo Regolamento Agenti secondo le prescrizioni impartite dal Giudice Amministrativo), il T.A.R. Lazio ha sancito l'illegittimità di una serie di norme contenute in tale Regolamento aventi ad oggetto rispettivamente:

- 1) la previsione di un numero massimo di soci (nella fattispecie, di cinque unità) previsto per le società di Agenti di calciatori;
- 2) la previsione dell'obbligo di adire esclusivamente il Collegio Arbitrale previsto in sede CONI per tutte le questioni patrimoniali relative al rapporto tra Agenti e propri clienti;
- 3) la previsione del divieto di essere soci di società di Agenti per chiunque fosse legato da un rapporto di parentela fino al secondo grado con altri Agenti operanti a titolo individuale.

⁸ Tale art. 17 (intitolato «*riesame*») prevedeva testualmente quanto segue (per completezza, si veda il relativo link: <https://dirittocalcistico.it/wp-content/uploads/files/RegFIFA%2008.pdf>):

- «1. La licenza scade cinque anni dopo la data di rilascio.
2. L'agente di calciatore deve inviare una domanda scritta alla competente Federazione con la quale richiede di poter effettuare nuovamente una prova di idoneità prima della data in cui la sua licenza scade, in conformità con l'articolo 5 di cui sopra. Se l'agente non presenta la domanda scritta per effettuare di nuovo la prova di idoneità entro cinque anni dalla data di rilascio della licenza, questa è automaticamente sospesa.
3. Se l'agente rispetta il termine di cui al paragrafo 2 di cui sopra, la sua licenza resta valida fino alla data del primo esame disponibile.
4. Se l'agente non riesce a superare la prova, la sua licenza viene automaticamente sospesa fino al momento in cui egli riesca a superarla.
5. L'agente può essere ammesso a sostenere nuovamente la prova d'esame alla prima data disponibile. Non vi è alcun limite al numero di volte in cui un agente possa sostenere nuovamente la prova d'esame».

⁹ La c.d. *deregulation*, ovvero la soppressione del precedente normativa sugli Agenti di calciatori e di società, sopra richiamata, che prevedeva l'accesso alla professione, mediante il superamento di un esame avente ad oggetto fondamentalmente le normative internazionali della stessa F.I.F.A. (con n. 15 domande su

5. Il Regolamento per i servizi di procuratore sportivo della F.I.G.C. (1 aprile 2015)

In conseguenza di tale *deregulation* posta in essere dalla F.I.F.A. a livello internazionale, la F.I.G.C. ha previsto, nel 2015, una nuova figura di procuratore, con l'emanazione di un apposito Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo in data 1 aprile 2015, con il quale la stessa ha consentito lo svolgimento dell'attività di procuratore sportivo - oltre che a tutti coloro che avevano già acquisito il titolo secondo il previgente sistema - anche a tutti coloro che, in possesso di requisiti minimi, presentassero una mera richiesta di iscrizione al relativo Elenco, senza il superamento di alcun esame¹⁰.

Tale soluzione da parte della F.I.G.C. ha dato luogo, ovviamente, ad una serie di criticità e di contestazioni poste in essere dagli operatori del settore (ovvero dagli agenti che avevano conseguito il titolo nel previgente sistema, a seguito del superamento del relativo esame), che contestavano la soluzione di apertura del proprio mercato professionale a tutti ed in maniera indiscriminata (senza il «filtro» dell'esame), in quanto, in tale modo, si erano posti sul medesimo mercato soggetti abilitati con esame (*ante* 31 marzo 2015) e soggetti abilitati senza esame (*post* 31 marzo 2015), in maniera irragionevole ed in potenziale violazione della disciplina della concorrenza, che tutela l'accesso a professioni protette, mediante esami che diano garanzia di qualificazione dei relativi operatori¹¹.

20 domande complessive su queste), è stata posta in essere con l'emanazione di un nuovo Regolamento in data 21 marzo 2014 (c.d. «*Regulations on working with intrermediaries*»), che non prevedeva più l'accesso alla professione mediante esame, ma apriva tale possibilità a tutti coloro che avessero i requisiti previsti dall'art. 4 dello stesso (per completezza, si indica il relativo link: <https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-working-with-intermediaries-2367763.pdf?cloudid=cr6dquxm2adupv8q3ply>).

Sul punto, si vedano i seguenti contributi di dottrina: A. CASCELLA, *Il rapporto tra agente e calciatore nell'evoluzione della professione*, Giustiziasportiva.it, 2012, Fasc. 1; A. CASCELLA, *Da procuratore sportivo ad agente. Evoluzione della professione attraverso l'esame dei regolamenti emanati dalla F.I.G.C.*, Giustiziasportiva.it, 2010, Fasc. 3; A. CASCELLA, *Illegittima la duplicazione dei compensi per gli agenti dei calciatori*, Giustiziasportiva.it, 2005, Fasc. 2; G. D'URBANO e M. TENORE, *Le contestazioni tributarie in materia di fringe benefit dei calciatori in relazione ai compensi versati ai procuratori sportivi da parte dei club: analisi dei riflessi penali*, Riv. dir. econ. sport, 2019, Fasc. 1, pp. 83-98; R. FAVELLA, *Il rapporto tra agenti di calciatori e società sportive. Lo spunto offerto dalla vicenda Udinese vs Ciferszpiler*, Riv. dir. econ. sport, 2009, Fasc. 3, pp. 123-136; M. LAI, *Il Regolamento FIGC (2019) sugli agenti sportivi nel calcio professionistico: inquadramento ed analisi*, Riv. dir. econ. sport, 2019, Fasc. 1, pp. 57-80; M. LAI, *Dagli agenti di calciatori ai procuratori sportivi: la nuova disciplina in materia di intermediari nel calcio professionistico*, Riv. dir. econ. sport, 2015, Fasc. 1, pp. 79-101; E. MESTO, *L'attività degli agenti di calciatori e la giustizia sportiva: applicabilità dell'art. 8.15 CGS*, Giustiziasportiva.it, 2010, Fasc. 1, pp. 16-31; N.E. ONESTI e A. CATTANEO, *La commissione d'intermediazione corrisposta all'agente di calciatori e il suo regime IVA nel diritto e nella giurisprudenza UE*, Riv. dir. econ. sport, 2020, Fasc. 2, pp. 59-82; M. TENORE, *L'inquadramento fiscale dei compensi corrisposti dalle società di calcio in favore dei procuratori sportivi: quo vadis?*, Riv. dir. econ. sport, 2015, Fasc. 1, pp. 105-121.

¹⁰ Per completezza, si indica il relativo link del Regolamento richiamato (https://www.figc.it/media/1078/regolamento_procuratori_sportivi_2015.pdf) e del relativo Commentario della F.I.G.C. (https://www.figc.it/media/1086/commentario_figc_regolamento_procuratori_sportivi.pdf).

¹¹ Sul punto C. TONICELLO, *La figura dell'agente sportivo e la nuova riforma introdotta dalla Legge di Stabilità*, in diritto.it, in cui si ricorda che «prima della riforma del 2015 l'ammissione di un soggetto nell'Albo agenti F.I.F.A. era subordinato al superamento di un esame pubblico; una volta iscritto l'agente era tenuto al versamento di una quota di iscrizione, al rispetto del codice deontologico previsto per la categoria e alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per i rischi connessi all'attività professionale. Dal 2015 ad oggi [ndr. 2018] invece, chiunque, presentando una autocertificazione del rispetto dei requisiti minimi richiesti e pagando una quota alla FIGC, ha avuto la possibilità di iscriversi al Registro Procuratori Sportivi FIGC ed in qualità di intermediario riconosciuto, rappresentare gli interessi di calciatori e/o società

SEZIONE II. LA SECONDA FASE STORICA: LA DISCIPLINA DELLA FIGURA DEL'AGENTE SPORTIVO A LIVELLO NAZIONALE ITALIANO (DALLA LEGGE N. 205/2017 AL D.LGS. N. 37/2021)

Tale situazione – oggetto anche di contenzioso in sede giurisdizionale (sollevato, da parte degli agenti abilitati prima del 31 marzo 2015, contro il nuovo sistema di abilitazione senza il filtro dell'esame) – è stata risolta dall'intervento del Legislatore, con l'art. 1, comma 373, della Legge n. 205/2017, che ha dato inizio alla nuova fase della normativa (solo a livello nazionale) relativa alla figura dell'agente sportivo.

Tale seconda fase storica, di previsione di una disciplina dell'agente sportivo a livello nazionale, si è articolata in due distinti periodi, determinati dall'emanazione di diverse normative in materia; in particolare:

- 1) il primo periodo è stato determinato dall'emanazione della Legge n. 205/2017 (art. 1, comma 373) e delle conseguenti normative secondarie a livello statale (Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020, sostitutivo del D.P.C.M. 23 marzo 2018 e successive modifiche) e sportivo (Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi): tali normative sono tutte ancora attualmente vigenti (come anticipato nell'introduzione);
- 2) il secondo periodo è stato determinato dall'emanazione della Legge n. 86/2019 (art. 6) e della conseguente normativa statale di fonte primaria, ovvero del D.Lgs. n. 37/2021, che entrerà in vigore soltanto dal 31 dicembre 2023.

Prima ancora di analizzare le varie normative sopra richiamate, è opportuno indicare le tematiche di maggiore rilevanza della figura dell'agente sportivo (oggetto poi di disciplina dalle varie normative). In particolare, gli aspetti più rilevanti, che si pongono con riferimento alla disciplina degli agenti sportivi (già previsti nella normativa sportiva internazionale della prima fase e poi ripresi nella normativa statale italiana della seconda fase), sono essenzialmente i seguenti.

1. Individuazione della figura dell'agente sportivo, come soggetto che può svolgere due distinte tipologie di attività, ovvero:
 - a) attività tipica di intermediario, ovvero mettere in contatto:
 - a1) due società per il trasferimento di un lavoratore sportivo da una società cedente ad una società cessionaria, previo consenso del lavoratore ceduto;
 - a2) un lavoratore sportivo ed una società per la stipula di un contratto di prestazione sportiva;
 - a3) un lavoratore sportivo ed una federazione per il tesseramento dell'atleta;
 - b) attività di consulenza e di assistenza di una delle parti (lavoratore sportivo o società o federazione) nella stipula di un contratto di prestazione sportiva o nel trasferimento di un lavoratore sportivo tra due società o nel tesseramento di un lavoratore sportivo per una federazione.
- 2) Accesso alla professione, per il quale è necessario:
 - a) il possesso dei relativi requisiti (cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza di condanne penali, titolarità di diploma di istruzione secondaria);
 - b) il superamento del relativo esame (attualmente prova generale presso il C.O.N.I. e successiva prova speciale presso la singola federazione nazionale per ottenere la relativa

professionistiche». Sul punto di veda anche P. GARRAFFA, *Il mandato sportivo, tra «deregulation» dell'ordinamento sportivo, normativa statale e ordinamento comunitario*, in www.rivistadirittosportivo.coni.it; sullo stesso tema, si vedano anche: R. RIGITANO, *Da procuratore sportivo ad agente fino ad intermediario, l'evoluzione di una professione ancora da disciplinare*, Giustiziasportiva.it, 2017, Fasc. 2; V. PORZIA, *L'agente sportivo*, S4M edizioni, Roma, 2018.

abilitazione, valida solo a livello nazionale e solo per la relativa disciplina sportiva), ad eccezione di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione prima del 31 marzo 2015 (nel calcio) o prima del 31 dicembre 2017 (nella pallacanestro), previo superamento del relativo esame allora vigente;

- 3) Forma e contenuti del contratto di incarico: forma scritta, durata biennale, compenso fisso o in percentuale sul valore dell'affare, previsione o meno di esclusiva, deposito in federazione, assistenza dei minori, costituzione di società di agenti, obblighi delle parti e regime sanzionatorio, etc.
- 4) Riserva dell'attività di agente sportivo a coloro che siano iscritti nel relativo Registro nazionale degli agenti sportivi (con conseguente nullità dei contratti di mandato nel caso di conferimento dello stesso a soggetto non abilitato), ad eccezione degli avvocati che possono esercitare la relativa attività, pur senza avere superato il relativo esame e senza essere iscritti al Registro.
- 5) Incompatibilità e conflitti di interesse.
- 6) Organizzazione istituzionale (tenuta del Registro, organizzazione degli esami, riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Stati previo superamento di esame di abilitazione, poteri disciplinari e sanzionatori ecc.).

Allo stato attuale – non essendo ancora entrato in vigore il D.Lgs. n. 37/2021 (che entrerà in vigore dal 31 dicembre 2023) – ci troviamo ancora nel c.d. «primo periodo» della normativa italiana vigente è costituita su quattro distinti livelli, da:

1. normativa di fonte primaria, ovvero la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
2. normativa di fonte secondaria statale, ovvero il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020;
3. normativa di fonte secondaria sportiva, costituita dal Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi e dai Regolamenti delle singole federazioni sportive nazionali.

Alla luce di quanto indicato, nella presente analisi, si procederà ad analizzare prima la normativa relativa al primo periodo (Legge n. 205/2017, Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020, Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi) e poi la normativa del secondo periodo (legge n. 86/2019 e D.Lgs. n. 37/2021), nel seguente ordine:

1. la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (par. 1);
2. il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 (che ha sostituito il D.P.C.M. 23 marzo 2018 e le successive modificazioni) (par. 2);
3. il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi (par. 3);
4. la Legge-delega 8 agosto 2019, n. 86 (par. 4);
5. il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 (par. 5).

1. L'art. 1, comma 373, della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l'anno 2018), il Legislatore ha posto in essere un'organica riforma del settore sportivo, prevedendo numerose ed importanti novità, con lo scopo di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano e la promozione e l'esercizio della pratica sportiva da parte dello Stato.

Nello specifico, per quanto riguarda gli agenti sportivi, la relativa disciplina è stata introdotta con l'art. 1, comma 373, che – dopo la richiamata *deregulation* (posta in essere da parte della F.I.F.A.) e la successiva apertura dell'accesso alla professione senza previo superamento del relativo esame (posta in essere da parte della F.I.G.C. con il richiamato Regolamento per i servizi di procuratore sportivo in data 1 aprile 2015) – ha introdotto una nuova figura professionale, ovvero

l'agente sportivo, disciplinando l'accesso alla professione previo superamento di una prova di abilitazione, che consente l'iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi presso il C.O.N.I..

Il Legislatore, con questa previsione normativa, ha, quindi, voluto riorganizzare il ruolo e le competenze dell'agente sportivo, con l'obiettivo di risolvere la situazione determinatasi a seguito della previsione del libero accesso alla professione di agente (senza il necessario filtro di un esame di abilitazione) e di consentire lo svolgimento dell'attività di agente in tutti gli sport e non solo nel calcio, seppure, ovviamente, soltanto a livello nazionale.

La articolata disciplina contenuta in tale comma 373 prevede alcuni principi essenziali, che saranno poi ripresi ed ampliati nelle successive normative di fonte secondaria statale (D.P.C.M. 23 marzo 2018 e successive modificazioni) e sportiva (Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi); in particolare, tali principi possono essere individuati in cinque profili:

- 1) la definizione dell'agente sportivo solo come intermediario tra due parti (e non come assistente o consulente di una delle parti) - individuandolo come colui che «*in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI*» - al fine di concludere tre distinte possibili attività, ovvero:
 - a) la «*conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica*»;
 - b) il «*trasferimento di tale prestazione sportiva*»;
 - c) il «*tesseramento presso una federazione sportiva professionistica*»¹²;
- 2) la possibilità di svolgere l'attività di agente sportivo solo previo superamento dell'esame di abilitazione e dopo la successiva iscrizione al Registro nazionale agenti sportivi tenuto dal C.O.N.I. (previa verifica dei requisiti prescritti, ovvero – oltre al superamento dell'esame – anche lo *status* di cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea, il pieno godimento dei diritti civili, il fatto di non avere riportato condanne penali nell'ultimo quinquennio, il possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente)¹³;
- 3) la salvezza dei pregressi titoli abilitativi conseguiti prima del 31 marzo 2015 (data individuata come «*spartiacque*», in ragione del fatto che, fino ad essa, la F.I.G.C. aveva consentito l'iscrizione nel Registro solo previo superamento di una prova di abilitazione, mentre, dopo tale data, la F.I.G.C. aveva consentito l'iscrizione senza previo superamento dell'esame)¹⁴;
- 4) il divieto per atleti, società e federazioni di avvalersi dell'attività di un soggetto non iscritto al Registro, a pena di nullità dei relativi contratti, «*fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge*»¹⁵;

¹² Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del passaggio del comma 373 richiamato: «*E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione sportiva o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica*».

¹³ Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del passaggio del comma 373 richiamato: «*Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità*».

¹⁴ Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del passaggio del comma 373 richiamato: «*E' fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015*».

¹⁵ Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del passaggio del comma 373 richiamato: «*Agli sportivi professionisti e alle società affiliate ad una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge*».

- 5) il rinvio ad una successiva normativa di rango secondario integrativa, a livello rispettivamente statale e sportivo, ovvero:
- a) ad un D.P.C.M. per la disciplina dell'esame di abilitazione e di altri aspetti specifici¹⁶;
 - b) ad un Regolamento del C.O.N.I. per la disciplina dei casi di incompatibilità e la fissazione del consequenziale regime sanzionatorio sportivo¹⁷.

2. Il Decreto del ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020

In attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è intervenuto, innanzitutto, il D.P.C.M. 23 marzo 2018 (che poi verrà integralmente sostituito dal Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020), con il quale sono state definite le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione per l'esercizio dell'attività di agente sportivo e regolate le procedure per la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale degli agenti sportivi.

I primi due articoli riprendono sostanzialmente quanto già indicato all'art. 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto riguarda la istituzione del Registro nazionale agenti sportivi presso il C.O.N.I. e la definizione di agente sportivo e la sua attività (art. 1), ribadendo nuovamente anche i requisiti soggettivi richiesti per poter ricoprire tale figura professionale (art. 2).

Ai fini di un'analisi sistemica, il restante testo del Decreto può, quindi, essere suddiviso in tre parti, relative rispettivamente a:

1. le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione previsto dalla legge (artt. 3-5), che è stato articolato in due prove (art. 3), ovvero:
 - a) una prova generale che ha luogo presso il C.O.N.I. (art. 4)¹⁸;

Tale disposizione («*fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge*») - che rievocava la deroga per gli Avvocati già prevista nella disciplina della prima fase storica degli agenti di calciatori, essendo stata prevista sia nel Regolamento F.I.F.A. che nel Regolamento FIGC per Agenti di calciatori - è stata oggetto di animate discussioni in dottrina, con riferimento all'esigenza di individuare quali fossero esattamente tali «*competenze professionali*», che sono state poi più specificamente individuate nelle sole competenze degli Avvocati, con il D.Lgs. n. 37/2021, come si vedrà oltre.

¹⁶ Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del passaggio del comma 373 richiamato: «*Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi*».

¹⁷ Per completezza, si riporta il relativo dato testuale del passaggio del comma 373 richiamato: «*Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo*».

¹⁸ Secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 23 marzo 2018, l'organizzazione della prova generale è di competenza del C.O.N.I., al quale ogni anno spetta il compito di fissare almeno due sessioni da concludersi rispettivamente entro la fine di marzo e di settembre.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 4 del D.P.C.M. 23 marzo 2018 stabilisce che, per il superamento della suddetta prova, sia necessario sostenere, con esito positivo, una verifica scritta e/o orale avente ad oggetto il diritto dello sport e gli istituti fondamentali del diritto privato e del diritto amministrativo.

Il programma d'esame viene individuato dal C.O.N.I. stesso, il quale non può prescindere dall'inserire tra le tematiche i seguenti argomenti, espressamente richiamati dallo stesso D.P.C.M.:

- a) il D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. decreto Melandri);
- b) la disciplina del professionismo sportivo;
- c) lo Statuto del C.O.N.I.;

- b) una prova speciale che ha luogo presso le singole federazioni sportive professionistiche (art. 5)¹⁹;
2. le modalità di tenuta e di aggiornamento del Registro nazionale agenti sportivi, con riferimento specifico a:
- a) l'iscrizione al Registro nazionale agenti sportivi, che può essere posta in essere previo superamento dell'esame di abilitazione (prova generale e prova speciale) e della relativa iscrizione al Registro federale (art. 6)²⁰;
 - b) la nullità del contratto di prestazione sportiva e/o del tesseramento presso una federazione, nel caso di assistenza da parte di soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge (art. 7): tale nullità non è stata poi prevista nella successiva normativa, ovvero né nel Regolamento C.O.N.I., né nel D.Lgs. n. 37/2021²¹;

-
- e) i Principi di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. (Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. 26 ottobre 2018, n. 1616);
 - f) il Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. (Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. 9 novembre 2015, n. 1538).

Viene, inoltre, delineata anche la formazione della Commissione esaminatrice che, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 23 marzo 2018, deve essere composta da almeno tre membri scelti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., tra cui deve essere assicurata la presenza di:

- a) un rappresentante del C.O.N.I. (che la presiede);
- b) un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche;
- c) un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all'Albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

¹⁹ La prova speciale, invece, disciplinata dall'art. 5 del D.P.C.M. 23 marzo 2018, è organizzata ogni anno dalle singole Federazioni sportive professionistiche, con almeno due sessioni che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e di novembre con il superamento di una prova scritta e/o orale.

A questa prova speciale possono partecipare solamente determinati soggetti, ossia:

- a) coloro che hanno superato la prova generale presso il C.O.N.I., di cui all'art. 4;
- b) coloro che sono in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva nell'esercizio della propria autonomia.

Anche il programma di esame è stabilito dalla stessa Federazione e deve avere per oggetto, almeno, determinati argomenti, quali:

- a) lo Statuto federale della singola Federazione;
- b) il Codice di Giustizia Sportiva Federale;
- c) il Regolamento in materia di tesseramenti federale.

Anche in questo caso vengono individuati i membri - almeno tre - della Commissione esaminatrice, tra cui è assicurata la presenza di un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all'Albo forense da almeno cinque anni.

²⁰ Solamente a seguito del superamento di entrambe le prove (generale e speciale), può essere richiesto alla Federazione sportiva - presso la quale il soggetto ha svolto la prova speciale - di essere iscritto al Registro Federale degli agenti sportivi. La Federazione provvederà, quindi, all'iscrizione entro i successivi trenta giorni, con il rilascio all'agente sportivo dell'apposito certificato di avvenuta iscrizione.

L'interessato, pertanto, solo in questo momento, può richiedere al C.O.N.I. di essere iscritto al Registro Nazionale degli agenti sportivi, affinché possa essere abilitato ad operare nell'ambito della Federazione o delle Federazioni presso le quali risulta iscritto nei rispettivi Registri Federali.

Pertanto, è permesso all'agente sportivo operare solamente in quelle determinate Federazioni in cui egli risulta abilitato a seguito delle prove d'esame sostenute. L'indicazione delle discipline federali nel cui ambito l'agente può svolgere la propria attività è specificata nel tesserino identificativo rilasciato dal C.O.N.I. ai soggetti iscritti al Registro Nazionale degli agenti sportivi.

²¹ Tale disposizione risultava avere una notevole criticità laddove disponeva – in caso di intervento di soggetto non abilitato – la nullità anche dei contratti (di prestazione sportiva o di trasferimento tra società) o dei tesseramenti (presso federazione sportiva) stipulati con l'assistenza di un soggetto non abilitato.

Tale conseguente caducazione degli atti (contratti o tesseramenti) stipulati con l'assistenza di un soggetto non abilitato - inizialmente ripresa anche nella prima versione del Regolamento C.O.N.I. (2018) per agenti sportivi – è stata poi soppressa (in quanto ritenuta evidentemente conseguenza sanzionatoria eccessiva)

- c) l'obbligo di aggiornamento professionale presso le relative federazioni (art. 8)²²;
 - d) il rinnovo annuale dell'iscrizione (art. 9)²³;
 - e) le cause di cancellazione dal Registro nazionale (art. 10)²⁴;
 - f) la disciplina degli agenti stabiliti, ovvero dei cittadini di altri Stati dell'Unione Europea abilitati come agenti sportivi presso i relativi Stati dopo avere superato un esame di abilitazione (art. 11)²⁵;
3. le norme transitorie e finali, costituite:
- a) dalla salvezza dei titoli conseguiti (previo superamento di esame) prima del 31 marzo 2015 (per le ragioni già indicate);
 - b) dalla disciplina transitoria dei titoli conseguiti (senza superamento di esame) dopo tale data, che sono stati riconosciuti validi prima fino al 31 dicembre 2018 (art. 12 del D.P.C.M. 23 marzo 2018) e poi, rispettivamente, fino al 30 giugno 2019 (modifica apportata dal D.P.C.M. 10 agosto 2018) e fino al 31 dicembre 2019 (modifica apportata dal D.P.C.M. 27 giugno 2019).

Infine, è intervenuto il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020, anche nell'ottica di configurare un sistema di reciproco riconoscimento di tale abilitazione professionale conseguita in altri Stati membri dell'Unione Europea.

sia nelle successive versioni del Regolamento del C.O.N.I. (2019 e 2020), sia nella successiva disciplina del D.Lgs. n. 37/2021, come si vedrà oltre.

²² Nonostante il carattere permanente del titolo abilitativo ottenuto con il superamento dei due esami precedentemente analizzati, gli agenti sportivi hanno l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento accreditati da ciascuna Federazione presso cui operano, per un numero di ore dalle stesse individuato (art. 8).

²³ Gli agenti sportivi hanno, altresì, l'obbligo e di rinnovare, entro trenta giorni dal termine di ogni stagione sportiva, l'iscrizione al Registro Federale degli agenti sportivi a cui provvederà la Federazione stessa entro 20 giorni, con il rilascio di apposito certificato di avvenuto rinnovo di iscrizione, da presentare poi al C.O.N.I., insieme al pagamento della relativa quota annuale, per il conseguente rinnovo dell'iscrizione anche al Registro Nazionale (art. 9).

²⁴ Il D.P.C.M. elenca anche una serie di circostanze che sono identificate come causa di cancellazione dal Registro Nazionale degli agenti sportivi (*cf.* art. 10), ed in particolare:

- a) la sopravvenienza di una causa di incompatibilità dettata dal Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi;
- b) il venir meno di un requisito soggettivo dettato dall'art. 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2018;
- c) la violazione dell'obbligo di aggiornamento;
- d) il venir meno dei requisiti eventualmente richiesti da ciascuna Federazione sportiva;
- e) la mancata presentazione dell'istanza di rinnovo di iscrizione al Registro Nazionale.

²⁵ L'art. 11 del D.P.C.M. 23 marzo 2018 prevede, inoltre, una specifica disciplina per i c.d. «agenti stabiliti», intendendosi con essi i cittadini dell'Unione Europea abilitati in un altro Stato membro a svolgere la professione di agente sportivo come disciplinata dall'art. 1 del Decreto.

Questi soggetti possono, quindi, richiedere alla Federazione o alle Federazioni sportive professionistiche italiane in cui desiderano operare, di essere iscritti in una specifica sezione del Registro Federale degli agenti sportivi; iscrizione che sarà completata solo in seguito all'accertamento del possesso dell'apposita abilitazione nel paese di provenienza del richiedente.

L'agente stabilito può, quindi, svolgere la propria attività senza limitazione, utilizzando il titolo riconosciuto nel proprio Paese di provenienza, ma sottostando a tutte le disposizioni previste dal Decreto per gli agenti sportivi abilitati in Italia (²⁵).

L'agente stabilito può poi richiedere l'iscrizione ordinaria al Registro Federale e a quello Nazionale, decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, a condizione che lo stesso sia in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato in Italia l'attività di agente sportivo in modo effettivo e regolare, comprovati dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della stessa Federazione sportiva nazionale.

Tale Decreto ha, in sostanza, integrato il D.P.C.M. 23 marzo 2018, andando a disciplinare nuovamente gli stessi contenuti (anche in maniera testuale) ed a porre alcune modifiche ed integrazioni. In particolare, il D.M. 24 febbraio 2020:

- 1) ha confermato il dato testuale del D.P.C.M. 23 marzo 2018, nella disciplina degli artt. 1 (Registro nazionale e definizione di agente), 2 (requisiti soggettivi di iscrizione al Registro), 3 (esame di abilitazione), 4 (prova generale), 5 (prova speciale), 6 (iscrizione nel Registro), 8 (obbligo di aggiornamento), 9 (rinnovo annuale dell'iscrizione), 10 (cause di cancellazione dal Registro nazionale) (parti sopra analizzate);
- 2) ha modificato l'art. 7 (intitolato «*nullità dell'incarico*»), nel senso di limitare la nullità al solo incarico conferito all'agente, nel caso in cui questo non sia iscritto al Registro, eliminando la estensione della nullità anche ai contratti ed ai trasferimenti oggetto dell'incarico (originariamente prevista dall'art. 7 del D.P.C.M. 23 marzo 2018);
- 3) ha modificato gli artt. 11 (agenti stabiliti) e 12 (norme finali), nel modo che segue:
 - a) ha integrato il secondo comma dell'art. 11, aggiungendo un inciso, in base al quale ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica deve verificare, per gli agenti stabiliti, che gli stessi abbiano superato prove equipollenti all'esame di abilitazione che si tiene in Italia, specificando che tale verifica deve essere disposta anche dal C.O.N.I., prima dell'iscrizione al relativo Registro nazionale; ha poi disposto che - laddove non vi sia una piena equipollenza tra gli esami di abilitazione sostenuti dal soggetto che chiede l'iscrizione come agente stabilito - possono essere disposte c.d. «misure compensative», consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, secondo la disciplina prevista dal Regolamento del C.O.N.I. agenti sportivi (nuovo comma 7 dell'art. 11)²⁶;
 - b) ha modificato la disciplina delle norme finali (art. 12), con tre integrazioni sostanziali:
 - b1) ha esteso il riconoscimento della validità dei titoli abilitativi conseguiti nell'ambito del calcio prima del 31 marzo 2015, non solo ai cittadini italiani ed ai cittadini di Paesi dell'Unione Europea, ma anche ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea (comma 1, prima parte);
 - b2) ha esteso il riconoscimento della validità dei titoli abilitativi conseguiti nell'ambito della pallacanestro prima del 31 dicembre 2017, data fino alla quale era rimasto vigente un sistema di abilitazione previo superamento di esame disciplinato dalla Federazione Internazionale (*Federation International Basketball*) e dalla Federazione Nazionale (Federazione Italiana Pallacanestro) (comma 1, seconda parte)²⁷;
 - b3) ha previsto la disciplina degli agenti c.d. «domiciliati» (con l'introduzione di tre nuovi commi nell'ambito dell'art. 12), in base alla quale:
 - x) i soggetti provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea, che abbiano ottenuto un'abilitazione nei rispettivi Paesi, possono svolgere la propria professione di agente sportivo in Italia, solamente previa domiciliazione presso un collega regolarmente iscritto nel Registro nazionale e nel relativo Registro federale; nell'esercizio della loro attività, essi devono, però, agire d'intesa con l'agente presso cui sono domiciliati, utilizzando il titolo riconosciuto nello Stato di provenienza e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale (comma 2);

²⁶ Tale disciplina è stata prevista con le modifiche al Regolamento CONI per agenti sportivi, introdotte, da ultimo, «con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020 e s.m.i. di cui alla deliberazione della Giunta Nazionale n. 415 del 15 dicembre 2020».

²⁷ Per completezza, si riporta il dato testuale del primo comma dell'art. 12 richiamato: «*titoli abilitativi rilasciati secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.) prima del 31 marzo 2015 a cittadini italiani, di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero a stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, nonché i titoli abilitativi rilasciati, avendo superato un esame di abilitazione, dalla Fédération Internationale de Basketball (F.I.B.A.) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) prima del 31 dicembre 2017, conservano validità ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi al relativo Registro federale*».

- y) tale istituto della «domiciliazione» si applica anche ai cittadini italiani o di altri Stati dell'Unione Europea abilitati presso tali Stati, ma con il superamento di prove non equipollenti a quelle previste in Italia (comma 3);
- z) il comma 4 ha fatto rinvio al Regolamento C.O.N.I. per la disciplina delle condizioni, delle modalità e dei termini della domiciliazione (istituto poi disciplinato dall'art. 23 di tale Regolamento, come si vedrà oltre).

3. Il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi

Alla luce di quanto indicato, il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi costituisce la normativa di fonte secondaria sportiva tuttora vigente: al fine di evitare sovrapposizioni con l'analisi già svolta sulla normativa statale di fonte primaria (Legge n. 205/2017) e secondaria (Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020), si tratteranno solo gli aspetti ulteriori, di disciplina di dettaglio dallo stesso posta in essere.

Come già anticipato, il C.O.N.I. aveva ricevuto dal Legislatore (art. 1, comma 373, Legge n. 205/2017) una delega limitata alla disciplina dei casi di incompatibilità ed alla fissazione del consequenziale regime sanzionatorio sportivo («*Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo*»).

Il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi contiene, invece, una disciplina completa della materia, molto più ampia rispetto alla delega ricevuta, avente sostanzialmente tre tipologie di contenuti:

- 1) una disciplina «ripetitiva» di quanto già previsto a livello di fonte primaria (Legge n. 205/2017) e secondaria statale (Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020);
- 2) una disciplina di applicazione della delega ricevuta dal Legislatore, relativa all'individuazione dei casi di incompatibilità ed al consequenziale regime sanzionatorio sportivo;
- 3) una disciplina «integrativa» di quanto previsto a livello di normativa statale (primaria e secondaria) e di quanto oggetto di delega da parte del Legislatore, con l'obiettivo di fissare nel proprio Regolamento una disciplina integrale della figura dell'agente sportivo (ovvero, sostanzialmente, tutti i dettagli relativi all'accesso alla professione ed allo svolgimento della stessa).

Tale impostazione – per quanto formalmente in eccesso rispetto alla delega ricevuta dal Legislatore (limitata a disciplina di incompatibilità e relative conseguenze) – può ritenersi legittima in applicazione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, sancito dall'art. 1 della legge n. 280/2003, in base al quale, tra l'altro, l'ordinamento sportivo ha una capacità di normazione propria con riferimento a materie di interesse dello stesso.

Tale capacità normativa è di livello, ovviamente, secondario e, come tale, vincolata al necessario rispetto delle normative di fonte superiore, quali, nella fattispecie, la normativa primaria e secondaria statale sugli agenti sportivi.

Alla luce di tali principi, il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi può, quindi, ritenersi legittimo non solo nella parte in cui ha eseguito la delega ricevuta dal Legislatore, ma anche nella parte ulteriore in cui ha inteso «ripetere» i contenuti normativi già fissati nella Legge n. 205/2017 e nel Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020 e nella parte in cui ha ritenuto opportuno integrare tali principi, con la previsione di regole di dettaglio, volte a garantire la completezza di sistema e l'indicazione di tutte le «regole» in un unico testo normativo, completo e contenente norme non in contrasto con i principi sanciti da norme superiori.

Alla luce di tali premesse, la disamina di tale Regolamento sarà limitata ad una indicazione della struttura e dei profili aggiuntivi di particolare interesse dallo stesso previsti.

Il Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi, modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Nazionale del 14 maggio 2020, n. 127 (proprio per adattarne i contenuti ai nuovi istituti previsti dal D.M. 24 febbraio 2020), è strutturato in tre parti:

- 1) la Parte I (artt. 1-16) è strutturata in cinque Capi, aventi ad oggetto rispettivamente:
 - a) Capo I: le premesse (artt. 1-2)²⁸: sotto tale profilo, si rileva che l'agente sportivo è definito come mero intermediario²⁹;
 - b) Capo II: il Registro nazionale degli agenti sportivi (artt. 3-8), costituito in due sezioni ed in sei elenchi³⁰; sono, inoltre, previste i requisiti soggettivi (art. 4) e le modalità di iscrizione al Registro (art. 5), nonché il rinnovo annuale (art. 6), le ipotesi di cancellazione (art. 7) ed un rinvio alla disciplina delle singole federazioni per quanto riguarda i relativi Registri federali (art. 8);
 - c) Capo III: la Commissione C.O.N.I. agenti sportivi (artt. 9-10), con previsione della disciplina su composizione e funzionamento (art. 9) e sulle relative funzioni, tra le quali vi sono quelle relative alla organizzazione degli esami ed ai poteri disciplinari (art. 10)³¹;

²⁸ I primi articoli del Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi, riprendendo quanto già affermato dall'art. 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal relativo D.P.C.M. di attuazione del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dai decreti legislativi n. 13/2013 e n. 15/2016, disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro Nazionale degli agenti sportivi istituito presso il C.O.N.I., i requisiti richiesti per lo svolgimento della «professione regolamentata» di agente sportivo in Italia, l'esercizio delle funzioni attribuite al C.O.N.I. quale «ente pubblico titolare» in materia di professione regolamentata di agente sportivo ed, infine, la disciplina transitoria di quegli agenti sportivi in attività alla data di entrata in vigore del Regolamento.

La Direttiva 2013/55/UE apporta modifiche mirate al sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali per le professioni regolamentate, così come delineato dalla Direttiva 2005/36/CE, con particolare riguardo alla circolazione del professionista europeo. L'obiettivo è quello di realizzare, *«da una parte, una maggiore promozione della libera circolazione del professionista, attraverso una drastica riduzione degli oneri amministrativi per il professionista-richiedente e l'introduzione di una procedura di riconoscimento più efficace ed immediata; dall'altra parte, una maggior tutela dell'utente-consumatore e un incremento della trasparenza, il cui comune denominatore è costituito da una rinnovata cooperazione tra Stati membri attraverso l'utilizzo di modalità telematiche per il riconoscimento e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti»* (F. CAPOTORTI, *Riconoscimento delle qualifiche professionali e maggiore mobilità intraeuropea nella Direttiva 2013/55/UE*, in eurojus.it, 14 ottobre 2014).

²⁹ Tale definizione dell'agente sportivo come mero intermediario - ovvero come *«colui che mette in relazione due o più parti»*, come indicato nell'art. 2, comma 1, lett. e) - è stata posta in essere in conformità con quanto indicato dalla normativa statale primaria e secondaria richiamate.

³⁰ L'art. 3 prevede che il Registro nazionale abbia due sezioni (agenti sportivi e agenti sportivi stabiliti) e sei elenchi (relativi rispettivamente a: agenti sospesi; agenti radiati; società di agenti; agenti sportivi domiciliati; agenti sportivi che necessitano misure integrative; agenti presso i quali svolgere le misure compensative).

³¹ Tale Commissione è istituita presso il C.O.N.I. e si compone di cinque membri nominati dalla Giunta Nazionale, di cui il Presidente, il Vicepresidente, un esperto (tutti selezionati tra persone di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza), il rappresentante del C.O.N.I. nel Comitato tecnico nazionale e il dirigente dell'Ufficio Statuti e Regolamenti C.O.N.I.

La Commissione C.O.N.I. agenti sportivi ha l'importante compito di adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi e di disporre la loro cancellazione dal Registro Nazionale. In entrambi i casi il provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

L'ambito del gravame sottoposto al Collegio di Garanzia, quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva, è circoscritto a due soli motivi di ricorso: la violazione di norme di diritto e l'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si veda a riguardo la decisione del

- d) Capo IV: titolo abilitativo (art. 11), che ha carattere permanente e personale³²;
- e) Capo V: esame di abilitazione (artt. 12-16), che si svolge in una prova generale presso il C.O.N.I. ed in una prova speciale presso le singole federazioni sportive nazionali (secondo quanto già indicato dal D.M. 24 febbraio 2020)³³;
- 2) la Parte II (artt. 17-21) è strutturata in unico Capo I, avente ad oggetto i principi generali e le disposizioni comuni: in particolare, sono disciplinati:
 - a) i doveri (art. 17)³⁴;
 - b) le incompatibilità e i conflitti di interesse (art. 18)³⁵;

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, 7 maggio 2019, n. 37 che afferma: *«dette norme (ossia l'art. 12bis Statuto e l'art. 54 CGS) costituiscono un principio di intangibile valore ermeneutico in ordine al ruolo ed alla funzione dell'odierno Collegio, definito espressamente quale "organo di ultimo grado della giustizia sportiva" con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto d'impugnativa, in ragione dei motivi di ricorso proponibili, circoscritti dalle sopraccitate disposizioni alla violazione di norme di diritto e/o all'omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, che abbia peraltro formato oggetto di disputa tra le parti».*

- ³² L'art. 11 distingue tre tipologie fondamentali di titoli abilitativi, ovvero:
- 1) titolo abilitativo nazionale (che è quello conseguito previo superamento della prova generale e della prova speciale disciplinate dal D.M. 24 febbraio 2020);
 - 2) titolo abilitativo di vecchio ordinamento, che è quello conseguito prima del 31 marzo 2015 (per il calcio) e prima del 31 dicembre 2017 (per la pallacanestro);
 - 3) titolo abilitativo unionale equipollente, che è quello conseguito dagli agenti sportivi stabiliti e che consente agli stessi l'iscrizione della sezione speciale del Registro nazionale).

³³ Per la partecipazione alla prova generale è necessario - oltre che possedere i requisiti prescritti, costituiti essenzialmente da quelli già indicati dal D.M. richiamato) – anche avere svolto un corso di formazione accreditato dal C.O.N.I. della durata di almeno ottanta ore oppure avere svolto un tirocinio formativo presso un agente sportivo della durata di almeno sei mesi (art. 13, comma 1, lett. j).

³⁴ L'art. 11 indica gli obblighi dell'Agente Sportivo nell'esercizio della relativa attività, indicando che la stessa deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando anche il Codice Etico (che dovrà essere emanato dal C.O.N.I.), nonché le norme dell'ordinamento sportivo internazionale e dell'ordinamento sportivo nazionale (commi 1 e 2); l'agente è, inoltre, tenuto all'aggiornamento professionale (comma 4) ed è soggetto al potere disciplinare della Commissione C.O.N.I. agenti sportivi (comma 5).

Inoltre, il Regolamento ha previsto che l'agente sportivo, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro Nazionale, debba impegnarsi a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, così come le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del C.O.N.I., degli organismi sovraordinati, delle Federazioni sportive nazionali professionistiche e delle Federazioni sportive internazionali nell'ambito delle quali presta la propria attività professionale, anche laddove questa venga svolta in forma societaria ai sensi dell'art. 19 (art. 5, comma 8).

Allo stesso tempo, l'agente sportivo si impegna anche a sottoscrivere il Codice di condotta professionale della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende svolgere la propria attività, così come si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione C.O.N.I. agenti sportivi (art. 5, comma 9)

³⁵ L'art. 18, disciplina le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi per l'esercizio della professione di agente sportivo.

Tale disciplina assume particolare importanza, in quanto essa costituiva l'oggetto della delega indicata dall'art. 1, comma 373, della Legge n. 205/2017.

La relativa disciplina è stata poi nuovamente codificata nell'art. 6 del D.Lgs. n. 37/2021, che sarà oggetto di specifica trattazione.

In particolare, ai sensi del richiamato art. 18 del Regolamento C.O.N.I., l'agente non può essere amministratore o dipendente di soggetti pubblici, non può avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società che operano nel settore sportivo, non può essere un atleta professionista o dilettante tesserato presso una Federazione sportiva nazionale professionistica.

- c) le società di agenti (art. 19)³⁶;
- d) il regime sanzionatorio (art. 20)³⁷;
- e) la disciplina dei contratti degli agenti sportivi (art. 21)³⁸;

Per la medesima *ratio* è vietato all'agente sportivo – o alla società di cui esso è socio – di intraprendere trattative o di stipulare contratti in conflitto di interessi, ossia nelle ipotesi in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali o incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi (comma 4), oppure nel caso in cui l'agente sportivo stesso sia titolare di un interesse diretto o indiretto al trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o vantaggi economici (comma 5).

I contratti stipulati in concomitanza di una sola di queste circostanze sono, quindi, annullabili.

³⁶ La relativa disciplina è stata poi nuovamente codificata nell'art. 9 del D.Lgs. n. 37/2021, che sarà oggetto di specifica trattazione.

L'art. 19 del Regolamento C.O.N.I. agenti sportivi prevede che l'attività di agente possa essere svolta solamente da persone fisiche abilitate che hanno, tuttavia, *«la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:*

- a) *l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali;*
- b) *i soci agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;*
- c) *la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;*
- d) *ad eventuali altri soggetti privi di titolo abilitativo non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;*
- e) *i soci non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale».*

³⁷ La violazione della normativa applicabile agli agenti sportivi finora richiamata comporta, in base alla gravità, alla durata e alle ipotetiche recidive, l'applicazione di determinate sanzioni, cumulabili tra loro, quali:

- a) la censura;
- b) la sanzione pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 100.000,00;
- c) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di trentasei mesi;
- d) la radiazione dal Registro Nazionale degli agenti sportivi.

Tali sanzioni sono irrogate dalla Commissione agenti presso la relativa federazione e possono essere impugnate prima innanzi alla Commissione C.O.N.I. agenti sportivi e poi innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

³⁸ La relativa disciplina è stata poi nuovamente codificata nell'art. 5 del D.Lgs. n. 37/2021, che sarà oggetto di specifica trattazione.

L'art. 21 del Regolamento C.O.N.I., rubricato *«i contratti degli agenti sportivi»*, prevede che il contratto debba essere redatto in forma scritta e che al suo interno debbano rinvenirsi determinati elementi: le generalità complete delle parti contraenti; l'oggetto del contratto; la data di stipula del contratto e la sua durata (non può comunque essere superiore a due anni, pena la riduzione *ex lege* entro il termine predetto); il corrispettivo dovuto all'agente sportivo e le relative modalità e condizioni di pagamento; la sottoscrizione delle parti del contratto (per il minorenni la sottoscrizione avviene ad opera di un esercente la responsabilità genitoriale o la tutela legale) ed, infine, il numero delle parti nel cui interesse opera l'agente sportivo (nel caso di più parti è necessario il consenso scritto di tutte).

Oltre a ciò, il contratto di mandato deve essere redatto in lingua italiana o nella lingua di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ma, in quest'ultimo caso, è necessario il deposito di una traduzione giurata.

In ogni caso, il mandato stipulato da un soggetto non iscritto al Registro Nazionale e al Registro Federale presso la specifica Federazione sportiva nazionale di riferimento è da ritenersi nullo, salvo le competenze professionali riconosciute per legge e quanto previsto dall'art. 348 del Codice Penale per l'esercizio abusivo di una professione

- 3) la Parte III (artt. 22-25) è strutturata in unico Capo, avente ad oggetto disposizioni finali e transitorie, con riferimento, in particolare a:
- a) il Collegio di Garanzia dello Sport (art. 22), che ha competenza di ultimo grado sulle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli agenti (comma 1) ed in unico grado sulle questioni relative all'esecuzione dei contratti tra agenti e propri clienti (comma 2)³⁹;
 - b) l'istituto della domiciliazione (art. 23), in conformità a quanto prescritto dall'art. 12 del D.M. 24 febbraio 2020⁴⁰;

Per completezza si riporta il testo dell'art. 348, comma 1, Codice Penale: «*Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000*».

Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente Albo.

Alcune tematiche relative ai contratti di mandato sono, inoltre, delegate a ciascuna Federazione sportiva, così come previsto dall'art. 21, comma 7. Tra queste è importante ricordare la disciplina relativa ai compensi, per cui le Federazioni sportive possono introdurre un limite massimo espresso in termini percentuali sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell'atleta, come previsto dal contratto sottoscritto.

³⁹ In particolare, il Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. è competente a giudicare sia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione C.O.N.I. agenti sportivi, sia su tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi, nonché sulle relative controversie di carattere economico, salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato).

Sul punto si rilevano alcune interessanti decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport.

Con decisione 24 gennaio 2020, n. 7, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia - chiamate a pronunciarsi sull'annullamento di una delibera di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro Nazionale degli agenti sportivi, nei confronti di un aspirante agente stabilito, emanata dalla Commissione C.O.N.I. degli agenti sportivi – hanno ritenuto che al C.O.N.I. non spetti alcun 'vaglio finale' ai fini dell'iscrizione nel Registro Nazionale con riguardo ai soggetti che abbiano conseguito un titolo abilitativo all'estero e per i quali la Federazione interessata abbia già provveduto all'iscrizione nel Registro Federale, indicando che «*nessuna disposizione prevede un controllo da parte del CONI sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione del Registro Nazionale, successivo al controllo che deve essere compiuto dalla Federazione*».

Tuttavia, lo stesso Collegio di Garanzia ha ribadito un principio ormai pacifico, ossia il necessario interscambio informativo e procedurale in materia di agenti sportivi tra C.O.N.I. e Federazione sportiva di riferimento. Con decisione 12 febbraio 2021, n. 16, la Prima Sezione del Collegio di Garanzia ha, infatti, evidenziato che un ricorso avanzato unicamente nei confronti del C.O.N.I. sia da dichiarare «*improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio*», dal momento che ogni decisione presa dalla Sezione avrebbe poi delle ricadute pratiche sulla singola Federazione di appartenenza dell'agente sportivo, senza che questa però abbia potuto prendere parte al procedimento. «*La decisione che venisse presa in difetto del litisconsorzio sarebbe inutiliter data*». Tale precetto, ripreso anche dal Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi, identifica nella procedura di iscrizione «*un doppio binario su cui corrono in rapporto di reciproca pregiudizialità dapprima il C.O.N.I. (con la prova generale), poi la Federazione (con la prova speciale e con la conseguente iscrizione nel proprio registro, ove la stessa sia superata) e, quindi, nuovamente il C.O.N.I. per l'iscrizione finale*» (orientamento ribadito sempre dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia nelle decisioni n. 17/2021, n. 19/2021, n. 20/2021 e n. 21/2021).

⁴⁰ Agli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro Nazionale prima dell'entrata in vigore del Regolamento in esame, ma privi di titolo abilitativo equipollente, si applica l'istituto della domiciliazione.

La domiciliazione deve essere effettuata, per ogni singola operazione, presso un agente in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro Nazionale.

Su tale tema, si veda: A. D'ATRI, *Agenti sportivi stabiliti. Tabella di equipollenza e misure compensative*, in *dirittosportivo.com*, 5 novembre 2020, che si analizza «*il nuovo istituto della c.d. domiciliazione, prevista dunque non più solo per gli Agenti di Paesi extra-UE, ma anche per quelli agenti che non abbiano affrontato prove abilitative equipollenti a quelle italiane; essa è disciplinata all'art. 23 del*

- c) il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) (art. 24)⁴¹;
- d) le norme finali (art. 25)⁴².

4. La Legge 8 agosto 2019, n. 86 (art. 6)

L'art. 6 della legge n. 86/2019 ha conferito al Governo la delega, da esercitarsi mediante uno o più decreti legislativi, per il riordino delle disposizioni «*in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*»⁴³.

Obiettivo primario indicato dalla legge è di «*garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza dell'attività di agente sportivo*».

Tale art. 6 ha indicato otto «*principi e criteri direttivi*», e, in particolare, tre principi e criteri di tipo formale e cinque principi e criteri di tipo sostanziale (comma 1).

I principi e criteri di tipo formale sono costituiti da:

- 1) organizzazione dell'attività per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività (lett. a);
- 2) coordinamento formale e sostanziale della disciplina vigente (lett. b);
- 3) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'art. 15 delle c.d. preleggi, relativo all'abrogazione espressa e tacita (lett. c)⁴⁴.

I principi e criteri di tipo sostanziale sono costituiti da:

- 1) la previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza, ai quali l'agente sportivo deve attenersi nello svolgimento della propria professione (lett. d);

Regolamento CONI agenti sportivi e presenta complessità e peculiarità che la caratterizzano (essendo prevista, peraltro, per ogni singola operazione) rispetto alla "procedura di stabilimento" sinora descritta. L'art. 23 Regolamento CONI agenti sportivi fissa, infatti, termini e modalità per procedere alla c.d. domiciliazione alla quale possono accedere anche gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ma privi di titolo abilitativo unionale equipollente, purché il domiciliante sia in possesso dei requisiti espressamente previsti al comma 3 del medesimo articolo».

⁴¹ Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) (art. 24), nominato dal C.O.N.I., ha il compito di garantire il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi attraverso l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuitegli.

⁴² Le norme finali prevedono che le disposizioni contenute nel Regolamento sono applicabili anche alle Federazioni sportive nazionali che non hanno istituito il settore professionistico, previa delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. (comma 1).

È, altresì, previsto che le iscrizioni al Registro Nazionale, effettuate nel corso del 2019 ovvero sino all'entrata in vigore del Regolamento stesso, abbiano validità fino al 31 dicembre 2020, a condizione che risultino versati i diritti di segreteria (comma 5).

⁴³ Si veda in dottrina: M.F. SERRA, *Considerazioni sulla figura dell'agente sportivo: dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 373 alla legge 8 agosto 2019, n. 86*, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 2019, Vol. 15 – Fasc. 2 – pp. 83-111.

⁴⁴ Per completezza si riporta il testo dell'art. 15 delle preleggi: «*le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore*».

In base all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, preliminari al Codice Civile, si ha la c.d. abrogazione tacita in due situazioni, ovvero:

- a) quando si riscontra un'incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti;
- b) oppure quando la nuova legge disciplina l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

- 2) l'introduzione di norme per la disciplina del conflitto di interessi, per garantire gli obiettivi di imparzialità e di trasparenza nei rapporti tra agenti e clienti (atleti e società sportive) (lett. e);
- 3) la indicazione di modalità di svolgimento delle transazioni economiche, al fine di garantirne la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa fiscale e previdenziale (lett. f);
- 4) la previsione di una disciplina che possa garantire la tutela dei minori, con la precisa indicazione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi (lett. g);
- 5) la predisposizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, con riferimento anche agli effetti dei contratti stipulati per i relativi assistiti (lett. h).

Tale art. 6 stabilisce poi quanto segue:

- 1) i decreti legislativi devono essere adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 2, prima parte);
- 2) i decreti legislativi debbano essere adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 8 agosto 2019, n. 86 (comma 1); tuttavia, il termine per l'esercizio della delega, a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del COVID-19, è stato prorogato di altri tre mesi dall'art. 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27⁴⁵;
- 3) gli schemi dei decreti legislativi devono, poi, essere trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione (decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati) (comma 2, seconda parte)⁴⁶;
- 4) il Governo può adottare decreti correttivi («*disposizioni integrative e correttive*») nei due anni successivi all'entrata in vigore dei richiamati decreti legislativi (comma 3)⁴⁷.

5. Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 37

In attuazione dell'art. 6 della Legge n. 86/2019, in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, è stato poi emanato il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, avente ad oggetto «*misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*» (⁴⁸).

⁴⁵ Per completezza si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della Legge 24 aprile 2020, n. 27: «*in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi*».

⁴⁶ È stato, inoltre, stabilito che, se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei 30 giorni che precedono il termine per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, il termine per l'adozione è prorogato di 90 giorni (c.d. tecnica dello scorrimento). Proprio quest'ultima circostanza è quella che si è venuta a creare nel caso concreto, motivo per cui, per effetto dello scorrimento, il termine per l'esercizio della delega è stato fissato al 28 febbraio 2021

⁴⁷ Nel caso relativo al Decreto Legislativo n. 37/2021, relativo alla disciplina degli agenti sportivi, il termine per l'emanazione di eventuali correttivi deve essere individuato nella data del 31 dicembre 2025 (visto che lo stesso entrerà in vigore in data 31 dicembre 2023).

⁴⁸ Di particolare interesse, il seguente contributo (con spunti anche critici): L. SANTORO, *La disciplina della professione di agente sportivo contenuta nel D.Lgs. n. 37/2021 nel quadro della regolamentazione vigente*, in questa *Rivista*, 2021 (in corso di stampa), on line

Il Decreto in questione, costituito da n. 15 articoli (oltre al richiamato art. 15 *bis*, che ne ha differito l'entrata in vigore al 31 dicembre 2023), può essere strutturato in cinque parti (per semplicità e schematicità di analisi), corrispondenti ai cinque criteri direttivi e principi di tipo sostanziale indicati dalla legge di delega; in particolare:

- 1) una prima parte disciplina la figura dell'agente sportivo, con specifico riferimento all'accesso alla professione ed allo svolgimento della relativa attività professionale da parte dell'agente sportivo (artt. 1-5) e da parte delle società di agenti (art. 9), in attuazione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza, ai quali l'agente sportivo deve attenersi;
- 2) una seconda parte disciplina le incompatibilità, il conflitto di interessi (art. 6) e gli obblighi nell'esercizio della relativa attività (art. 7);
- 3) una terza parte è dedicata al compenso dell'agente (art. 8);
- 4) una quarta parte è disciplinata la tutela dei minori (art. 10);
- 5) una quinta parte prevede il regime disciplinare e le sanzioni (art. 11).

Vi è poi un'ultima parte, contenente sostanzialmente norme transitorie e finali, quali la delega alla normazione secondaria statale e sportiva (art. 12), nonché l'indicazione della clausola di invarianza finanziaria (art. 13), di norme transitorie (art. 14), di abrogazioni espresse (art. 15) e di posticipazione della entrata in vigore (art. 15 *bis*).

L'art. 1 statuisce che le disposizioni contenute nel Decreto sono adottate in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto:

- 1) oggetto di competenza legislativa esclusiva statale in materia di «*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*» ed in materia di «*ordinamento civile*»;
- 2) oggetto di competenza legislativa concorrente, in materia di «*professioni*» di «*ordinamento sportivo*».

Le disposizioni contenute in tale Decreto definiscono i principi fondamentali della materia, allo scopo di garantire l'esercizio della professione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale (art. 3, comma 2)⁴⁹.

5.1. La figura dell'agente sportivo (norme relative all'accesso ed all'esercizio dell'attività)

La prima parte del Decreto – anche in considerazione dell'esigenza di coordinamento formale e sostanziale della disciplina vigente sancita dalla legge n. 86/2019 – stabilisce la disciplina generale relativa all'accesso ed all'esercizio della professione di agente sportivo.

Il Decreto stabilisce una definizione di agente sportivo più ampia rispetto alla disciplina previgente sotto due distinti profili:

(http://rivistadirittosportivo.coni.it/images/rivistadirittosportivo/ultime_novita/1._LA_DISCIPLINA_DELLA_PROFESSIONE_DI_AGENTE_SPORTIVO_NEL_D.LGS.28_FEBBRAIO_2021_N._37.pdf).

⁴⁹ Sul punto è opportuno evidenziare che la norma in questione interpella sia la materia «ordinamento sportivo» sia la materia «professioni», entrambe devolute dall'art. 117, comma 3, della Costituzione alla legislazione concorrente.

Per quest'ultima la Corte Costituzionale ha affermato in più occasioni che «*la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato*» (ex multis, cfr. sentenze Corte Costituzionale 300/2007 e 179/2008). Tale impostazione è stata ribadita più di recente nelle sentenze nn. 98/2013 e 172/2018, in cui la Corte ha evidenziato che tale principio si configura come limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (ad esempio non è nei poteri delle regioni dar vita a nuove figure professionali).

- 1) in primo luogo, dal punto di vista della tipologia dell'attività, che è stata estesa dall'attività di mero intermediario (come era stato impropriamente definito nel secondo periodo storico, sin dalla Legge n. 205/2017) anche all'attività anche di assistente e di consulente di una delle parti (art. 1, comma 1, lett. a; art. 3, comma 1)⁵⁰;
- 2) in secondo luogo, dal punto di vista dei soggetti destinatari dell'attività professionale di agente sportivo, che si rivolge non più soltanto agli «*atleti*» (limite previsto nella terminologia utilizzata dalla stessa legge n. 86/2019 e dalla stessa rubrica del D.Lgs. n. 37/2021), ma anche alla nuova figura del lavoratore sportivo⁵¹: tale novità risulta essere molto rilevante, in quanto consente, per la prima volta, lo svolgimento di attività di agente sportivo non solo in favore dell'atleta, ma anche in favore di tutte le altre figure di lavoratore sportivo, ovvero «*l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico*» e, teoricamente, anche in favore del «*direttore di gara*» (ipotesi astrattamente prevista dal richiamo alla figura generale del «*lavoratore sportivo*», ma realisticamente impraticabile, per la ovvia esigenza di evitare ingerenze di ogni genere sui direttori di gara).

Tale prima parte del Decreto disciplina, inoltre, la posizione degli avvocati, precisando quanto segue:

- 1) l'agente non può svolgere attività riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (art. 3, comma 2)⁵²;
- 2) gli avvocati possono svolgere attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive (art. 3, comma 3)⁵³;

⁵⁰ Sotto tale profilo, infatti, il Decreto precisa che l'agente – oltre a «*mette(re) in contatto*» due o più soggetti ai fini della conclusione/risoluzione/rinnovo di un contratto di prestazione sportiva, di un trasferimento da una società ad un'altra (previa cessione del contratto di prestazione sportiva) e del tesseramento di uno sportivo presso una federazione sportiva – fornisce anche «*servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione*».

⁵¹ Tale nuova figura del «*lavoratore sportivo*» – che prescinde ora dal riconoscimento formale delle Federazioni sportive Nazionali (come era previsto dall'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91) e che comprende anche la figura del direttore di gara - viene definito dall'art. 1 come «*l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo*».

È importante ricordare che fino ad oggi, in base all'art. 2 della Legge 23 marzo 1981, n. 91, erano considerati sportivi professionisti solamente «*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione delle Federazioni sportive nazionali (F.S.N.)*». In particolare, erano solo quattro le F.S.N. dotate di un settore professionistico: Calcio (serie A, B, C1 e C2 maschile); Ciclismo (gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo); Golf e Pallacanestro (serie A1 e A2 maschile).

Con il nuovo Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'art. 25, comma 1, si stabilisce, invece, che «*è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29*».

⁵² L'art. 2, comma 5, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede che «*sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali*».

⁵³ L'art. 2, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, dispone che «*Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati*».

- 3) l'iscrizione all'Albo degli avvocati è compatibile con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, purché ne ricorrano i relativi presupposti (art. 4, comma 9)⁵⁴.

L'art. 4 disciplina poi l'accesso alla professione di agente sportivo ed il Registro nazionale degli agenti sportivi, indicando quanto segue:

- 1) l'istituzione, presso il C.O.N.I., del Registro nazionale agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo per svolgere la relativa professione, previo accertamento dei relativi requisiti, ovvero – oltre al superamento dell'esame – anche lo *status* di cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea, il pieno godimento dei diritti civili, il fatto di non avere riportato condanne penali nell'ultimo quinquennio, il possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente (commi 1 e 2); la disciplina di dettaglio relativa

⁵⁴ La posizione dell'Avvocato è stata oggetto di interventi, a più riprese, da parte del Consiglio Nazionale Forense.

In particolare, con parere 13 febbraio 2019, n. 20, il C.N.F. ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo professionale forense e l'iscrizione al Registro nazionale agenti sportivi, a condizione che l'attività di agente non abbia il carattere della continuità e della professionalità («*richiamato l'art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2017, ritiene la Commissione che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell'Avvocato iscritto all'Albo nel Registro degli Agenti Sportivi, a condizione che l'attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità*»): tale soluzione lascia effettivamente perplessi, nel senso che l'eventuale iscrizione di un avvocato al Registro nazionale agenti sportivi (possibile solo previo superamento dell'esame di agente, comprensivo sia della prova generale che della prova speciale presso una singola federazione) avrebbe senso solo se la relativa attività di agente sportivo fosse consentita senza i limiti prescritti (assenza di continuità e di professionalità), che costituiscono un forte deterrente per un avvocato ad iscriversi al Registro nazionale agenti sportivi..

Più recentemente, il C.N.F., con parere 25 giugno 2020, n. 3, ha indicato che:

- 1) l'avvocato che si iscrive al Registro Nazionale agenti sportivi deve rispettare, oltre alle norme dell'ordinamento sportivo, anche le norme dell'ordinamento forense (profilo assolutamente condivisibile) («*l'ordinamento forense consente all'avvocato lo svolgimento delle funzioni tipiche del procuratore sportivo, a tal fine consentendone l'iscrizione nel relativo registro, previsto dall'art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017; per altro verso, detta attività deve rivestire i caratteri dell'occasionalità e della non professionalità, con il significativo corollario che, proprio alla luce di tale dato, l'avvocato resta sempre assoggettato alle norme dell'ordinamento forense, anche sotto il profilo deontologico, fermo restando l'obbligo di osservare – per la singola operazione in cui sia coinvolto – le conferenti norme dell'ordinamento sportivo. [...]*»);
- 2) l'avvocato non iscritto al Registro degli agenti sportivi incorrerebbe nel divieto di prestare assistenza nella stipula di contratti di prestazione sportiva, in quanto tale attività sarebbe stata riservata agli agenti sportivi dalla Legge n. 205/2017 («*L'avvocato non iscritto nel registro degli agenti sportivi resta assoggettato alla disciplina comune, ivi compreso il divieto di prestare assistenza in operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva, come previsto dall'art. 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017*»): tale indicazione risulta essere del tutto non condivisibile, in quanto postula che l'avvocato possa svolgere attività di assistenza nella stipula di ogni contratto, con esclusione dei contratti di prestazione sportiva, ponendo una riserva in favore di una categoria, quella degli agenti sportivi, che si porrebbe in potenziale violazione delle regole sulla concorrenza (tanto che la stessa Legge n. 205/2007 aveva espressamente «*fatte salve le competenze di legge*», riprendendo la deroga per gli avvocati prevista originariamente dalla stessa FIFA nel Regolamento Internazionale per agenti di calciatori e di società).

Allo stato attuale, tale ultima statuizione del C.N.F. risulta essere stata definitivamente superata dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 37/2021, che ha espressamente riconosciuto il fatto che gli avvocati possono legittimamente prestare attività di assistenza e di consulenza legale anche nella stipula di un contratto di prestazione sportiva, indicando testualmente che «*sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive*».

Su tale tema, si vedano: L. SANTORO, *Le "professioni" di agente sportivo e avvocato: reviviscenza dei profili di incompatibilità*, in questa *Rivista*, 2019 – Fasc. 1 – pp. 99-111; L. SANTORO, *La professione di agente sportivo nell'ordinamento italiano a confronto con la normativa federale ed il diritto antitrust*, in *Europa e diritto privato*, 2018 – Fasc. 3 – pp. 925-954.

- all'iscrizione al Registro ed all'esame di abilitazione viene delegata ad un successivo decreto attuativo (ai sensi del successivo art. 12, comma 1) (comma 3)⁵⁵;
- 2) il divieto per lavoratori sportivi, società e associazioni sportive di avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro (comma 8);
 - 3) l'indicazione che il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo può essere conseguito soltanto previo superamento di un esame di abilitazione (che si articola in una prova generale presso il C.O.N.I. ed in una prova speciale presso le singole federazioni), ha carattere permanente, è personale ed incedibile (comma 3);
 - 4) la disciplina della figura dell'agente sportivo c.d. «stabilito» (ovvero del cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea, abilitato allo svolgimento della professione di agente sportivo presso altro Stato, previo superamento di un esame di abilitazione equipollente all'esame previsto in Italia) che - laddove sussistano le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche di cui all'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁵⁶ - può chiedere l'iscrizione al Registro nazionale presso la Sezione relativa agli «agenti sportivi stabiliti»⁵⁷;

⁵⁵ In particolare, Il Decreto rinvia ad un successivo decreto attuativo (ai sensi del successivo art. 12, comma 1):

- 1) la disciplina relativa al funzionamento del Registro Nazionale e, in particolare, «*il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa*»;
- 2) la disciplina dell'esame di abilitazione, e, in particolare, «*le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se si vuole operare in ambito paralimpico, e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici*».

⁵⁶ Per completezza si riporta il testo dell'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE per la parte di interesse (primo comma).

«1. *Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto, per accedere alla stessa professione o esercitarla sul suo territorio, da un altro Stato membro*».

⁵⁷ Il Decreto rinvia ad un successivo decreto attuativo (ai sensi del successivo art. 12, comma 1) la fissazione di regole e procedure per tale iscrizione, ivi compresa la previsione di eventuali «misure compensative», che possono essere richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro - ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - e che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, per colmare eventuali differenze tra l'esame di abilitazione sostenuto dall'agente sportivo stabilito e l'esame previsto in Italia.

Per completezza si riporta il testo dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE per la parte di interesse:

- «1. *L'articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente, in uno dei seguenti casi, un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale:*
- a) *se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta nello Stato membro ospitante;*
 - b) *se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante;*
 - c) *se la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta nello Stato membro ospitante e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.*
2. *Se lo Stato membro ospitante ricorre alla possibilità di cui al paragrafo 1, esso lascerà al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale.*
- Se uno Stato membro ritiene che, per una determinata professione, sia necessario derogare alla previsione di cui al primo comma che lascia al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova*

- dopo tre anni da tale iscrizione, l'agente sportivo stabilito, sussistendone i presupposti (avvenuto svolgimento di attività continuativa in Italia ed assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale), può chiedere l'iscrizione ordinaria al Registro (comma 5);
- 5) è prevista la possibilità di iscrizione al Registro anche per cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione Europea; la disciplina di dettaglio relativa all'iscrizione al Registro di tali cittadini extraeuropei viene delegata ad un successivo decreto attuativo (ai sensi del successivo art. 12, comma 1) (comma 6).

L'art. 5 disciplina poi il contratto di mandato sportivo, prevedendo quanto segue:

- 1) la forma del contratto: forma scritta a pena di nullità (comma 1);
- 2) il contenuto del contratto: generalità dei contraenti, oggetto del contratto, data di stipula, previsione di compenso, di modalità e condizioni di pagamento; sottoscrizione delle parti; durata non superiore a due anni, con previsione di nullità di eventuali clausole di rinnovo tacito; previsione di clausola di esclusiva o meno (commi 1-4)⁵⁸;
- 3) la procedura del contratto: deposito del contratto, da parte dell'agente, presso la federazione sportiva nazionale presso la quale lo stesso opera, a pena di inefficacia del contratto, nel termine di venti giorni dalla sua stipula, secondo le modalità che saranno stabilite dal Decreto previsto all'art. 12 (comma 7);
- 4) la nullità del contratto di mandato sportivo, laddove sottoscritto da soggetto non iscritto nel Registro nazionale o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dal successivo art. 6 (mentre, l'eventuale sopravvenienza di tali situazioni determina la risoluzione del contratto, con decorrenza dalla fine della stagione sportiva) (comma 6);
- 5) l'istituzione di un Registro dei contratti di mandato sportivo presso ciascuna federazione sportiva nazionale (comma 8).

L'art. 9 prevede, poi, la possibilità di costituire società di agenti sportivi - che devono essere iscritte nell'apposita Sezione del Registro nazionale, ai fini della sottoscrizione di contratti di mandato in favore delle stesse⁵⁹ - nel rispetto dei seguenti principi⁶⁰:

- 1) l'oggetto sociale deve essere costituito dallo svolgimento dell'attività di agente sportivo (o attività ad essa strumentali);
- 2) la maggioranza assoluta delle quote sociali deve essere posseduta da agenti sportivi;
- 3) la rappresentanza ed i poteri di gestione della società devono essere esercitati da un agente sportivo;
- 4) i soci hanno il divieto di avere quote di partecipazione di altre società di agenti sportivi.

attitudinale, esso ne informa preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo adeguata giustificazione della deroga».

⁵⁸ Per quanto riguarda la lingua, il contratto di mandato sportivo deve essere redatto in lingua italiana o, in via subordinata, in una lingua europea; ma, in quest'ultimo caso, le parti dovranno depositare presso la Federazione anche un originale in lingua italiana che prevarrà in caso di contrasto interpretativo.

⁵⁹ Al momento dell'iscrizione presso il C.O.N.I., tali società devono depositare la copia autentica dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori, le cui modifiche dovranno essere comunicate entro venti giorni dal loro verificarsi (comma 3).

⁶⁰ La disciplina delle società costituite da agenti sportivi è prevista anche dall'art. 19 del Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi, il quale, ribadendo come l'attività di agente sportivo possa essere svolta unicamente da persone fisiche che vantino un titolo abilitativo, stabilisce che l'agente possa, tuttavia, costituire una società al fine di organizzare la propria attività imprenditorialmente, con la costituzione di una società di persone o di capitali.

5.2. La disciplina delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi

L'art. 6 disciplina le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi.

In particolare, sono previste sette situazioni di incompatibilità «tipizzate» (comma 1, lett. a-g), oltre ad ulteriori eventuali situazioni, che potranno essere previste dal Codice Etico, che dovrà essere emanato dal C.O.N.I. (come indicato dal comma 7): tali situazioni di incompatibilità sono le seguenti:

- a) *status* di dipendente pubblico (di Amministrazione pubblica, di relativi enti strumentali, di enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica);
- b) titolarità di cariche (anche elettive) o incarichi pubblici (presso i soggetti indicati alla lett. a);
- c) titolarità di incarichi elettivi o di rappresentanza presso partiti politici o sindacati;
- d) *status* di lavoratore sportivo (tale incompatibilità cessa alla fine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva);
- e) *status* di atleta tesserato presso la federazione sportiva presso la quale l'agente abbia conseguito il titolo abilitativo (tale incompatibilità cessa alla fine della stagione sportiva nella quale il soggetto abbia concluso l'attività sportiva);
- f) titolarità di cariche sociali o associative, di incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi, *status* di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche di tipo professionale o di consulenza, presso un qualsiasi soggetto dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale⁶¹ (tale incompatibilità cessa dopo il decorso di sei mesi della cessazione della situazione indicata);
- g) sussistenza di rapporti che determinano un'influenza su associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo presso il quale l'agente abbia conseguito l'abilitazione (tale incompatibilità cessa dopo il decorso di sei mesi della cessazione della situazione indicata).

Sono, inoltre, previste quattro situazioni di divieto di svolgimento di specifiche attività; in particolare:

- a) divieto di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale o di consulenza, presso associazioni o società sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo presso il quale l'agente abbia conseguito l'abilitazione (comma 3);
- b) divieto di avere interessi diretti o indiretti nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere partecipazione nei diritti economici derivanti dal trasferimento (comma 4);
- c) divieto di offrire a chiunque vantaggi economici di qualsiasi genere, al fine di indurre un lavoratore sportivo o una società sportiva alla stipula di un contratto di mandato o alla risoluzione di un contratto di mandato in corso di validità (comma 5);
- d) divieto di avviare trattative o di stipulare contratti di prestazione sportiva o di trasferimento o di tesseramento di lavoratori sportivi presso società sportive nelle quali il coniuge o un parente o un affine entro il secondo grado abbiano ruoli rilevanti (ovvero, in particolare, detengano partecipazioni anche indirette, ricoprono cariche sociali o incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi) (comma 6).

L'art. 7 prevede gli obblighi dell'agente sportivo nell'esercizio della relativa attività, indicando che la stessa deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando anche il Codice Etico (che dovrà essere emanato dal C.O.N.I., ai sensi dell'art. 12, comma 2), nonché le norme dell'ordinamento sportivo internazionale e dell'ordinamento sportivo nazionale (comma 1); l'agente è, inoltre, tenuto all'aggiornamento

⁶¹ In particolare, «*presso il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il CONI, il CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, e comunque presso Società o Associazioni Sportive, italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano conseguito l'abilitazione a svolgere l'attività di agente sportivo*».

professionale, secondo le modalità che dovranno essere stabilite dal Decreto previsto dall'art. 12, comma 1 (comma 2).

5.3. Il compenso dell'agente

L'art. 8 prevede poi la disciplina del compenso dell'agente sportivo, come corrispettivo dello svolgimento dell'attività posta in essere in esecuzione del contratto di mandato sportivo⁶².

Per quanto riguarda la tipologia, tale compenso può essere determinato dalle parti in due modi (comma 1), ovvero:

- 1) in misura fissa e forfetaria;
- 2) in percentuale sul valore dell'affare:
 - a) sulla retribuzione del lavoratore sportivo, nel caso in cui l'attività dell'agente sia stata finalizzata alla stipula di contratto di prestazione sportiva;
 - b) sul trasferimento del lavoratore sportivo, nel caso in cui l'attività dell'agente sia stata finalizzata al trasferimento dello stesso tra due società.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento del compenso, lo stesso deve essere corrisposto:

- 1) mediante modalità di pagamento tracciabile (per esigenze di trasparenza) (comma 2);
- 2) dalla parte assistita dall'agente sportivo, salvo la previsione della facoltà, per il lavoratore sportivo, di autorizzare la società datrice di lavoro a provvedere per suo conto (comma 3)⁶³.

Le società sportive ed i lavoratori sportivi hanno l'obbligo di comunicare (al C.O.N.I. – o al C.I.P., Comitato Italiano Paralimpico – ed alla relativa federazione sportiva), entro la fine di ogni anno solare, l'importo dei corrispettivi erogati in favore dei singoli agenti sportivi per ogni attività dagli stessi compiuta nel medesimo anno solare, nonché l'istituto bancario presso il quale abbiano versato i compensi (comma 4)⁶⁴.

Il comma 5 rinvia poi ad un Decreto (D.P.C.M. o Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport), da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/2021, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400⁶⁵, la determinazione dei parametri per i compensi per gli agenti sportivi, che potranno essere aggiornati con cadenza quinquennale.

⁶² In precedenza, nessuno dei decreti intervenuti (in attuazione dell'art. 1, comma 373, della Legge n. 205/2017) aveva previsto i parametri per la determinazione dei compensi.

Nemmeno il Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi ha previsto una disciplina del compenso: in particolare, all'art. 21, comma 7, esso dispone espressamente che è delegata a ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica la disciplina relativa ai compensi.

⁶³ Tale facoltà è stata prevista, in precedenza, anche dall'art. 21, comma 2, lett. d), del Regolamento agenti sportivi del C.O.N.I.

⁶⁴ Tale disposizione riprende quanto già affermato con il Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi, il quale, all'art. 25, comma 2, stabilisce che, «entro il 31 dicembre, le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare [solamente] alla Federazione sportiva nazionale professionistica [...] i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi».

⁶⁵ Per completezza si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».

5.4. La tutela dei minori

Una novità contenuta nel D.Lgs. n. 37/2021 rispetto alla normativa pregressa è costituito dal fatto che viene ammessa la possibilità di assistere lavoratori sportivi, minori di età, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (art. 10, comma 1)⁶⁶.

Nel caso di assistenza di minori⁶⁷, l'art. 10 prevede alcune garanzie in favore dei minori, ovvero, in particolare:

- 1) il contratto di mandato deve essere sottoscritto anche da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore del minore (comma 2);
- 2) l'agente non può ricevere alcun compenso dal proprio assistito, ma può eventualmente ricevere un compenso dalla società sportiva presso la quale il minore abbia sottoscritto un contratto da professionista (comma 3);
- 3) il contratto di mandato deve essere sottoscritto anche nella lingua di nazionalità del minore (comma 4).

5.5. Regime disciplinare e sanzioni

L'art. 11 del D.Lgs. n. 37/2021 - fatte salve le fattispecie di responsabilità civile e penali vigenti - delega la previsione del regime sanzionatorio sportivo per eventuali violazioni, da parte dell'agente sportivo, dei propri obblighi professionali, secondo i principi di proporzionalità e di efficacia del quadro sanzionatorio, ad un Decreto (D.P.C.M. o Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport), da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/2021, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello stesso (comma 1).

Esso, inoltre, stabilisce che, presso il C.O.N.I., è istituita la Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e con poteri disciplinari nei confronti degli agenti sportivi e rinvia al richiamato Decreto (ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello stesso) la composizione, le attribuzioni e le regole di funzionamento di tale Commissione (comma 2)⁶⁸.

5.6. Norme transitorie e finali

L'ultima parte del Decreto prevede una serie di norme transitorie e finali, relative rispettivamente a:

⁶⁶ La novità di maggiore rilevanza, apportata dall'art. 10 del D.lgs. n. 37/2021, riguarda la possibilità, da parte del lavoratore sportivo, di potere essere assistito da un agente sportivo già dal compimento del suo quattordicesimo anno di età (precedentemente molte federazioni fissavano il limite per la rappresentanza da parte di un agente sportivo solamente al compimento del sedicesimo anno di età).

⁶⁷ L'art. 21, comma 2, lett. e, del Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi regola tale materia allo stesso modo, prevedendo che, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, questo deve essere sottoscritto da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela legale o la curatela legale. La disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età è stata poi delegata da tale Regolamento alle singole federazioni, come statuito dall'art. 21, comma 7, lett. f, dello stesso.

⁶⁸ Al momento attuale, la disciplina delle violazioni della normativa sugli agenti sportivi è contenuta nel Regolamento C.O.N.I. degli agenti sportivi, in base al quale la competenza a giudicare in primo grado sulle violazioni degli agenti sportivi è attribuita alla Commissione federale della Federazione sportiva nazionale, all'interno della quale sono avvenuti i fatti disciplinarmente rilevanti.

Alla Commissione C.O.N.I. agenti sportivi (*cfr.* artt. 9 e 10 del Regolamento agenti sportivi C.O.N.I.) è attribuito il ruolo di giudice di secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione federale.

Le decisioni della Commissione del CONI per gli agenti Sportivi possono essere impugnate innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.

- 1) la delega alla normazione secondaria statale e sportiva (art. 12); in particolare, si prevede una duplice delega:
 - a) una prima alla normazione secondaria statale, ovvero ad un Decreto (D.P.C.M. o Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport), da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/2021 (ovvero entro il 30 settembre 2024), avente ad oggetto la disciplina di attuazione e di integrazione della normativa di fonte primaria, sotto una serie di profili⁶⁹;
 - b) una seconda alla normazione secondaria sportiva, con delega al C.O.N.I. – in accordo con il C.I.P. – di emanare il Codice Etico degli agenti sportivi, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 37/2021 (ovvero entro il 30 settembre 2024)⁷⁰;
- 2) l’indicazione della clausola di invarianza finanziaria (art. 13)⁷¹;
- 3) la previsione di norme transitorie (art. 14), aventi ad oggetto, in particolare:
 - a) l’applicazione del Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 24 febbraio 2020, fino all’emanazione del Decreto previsto dal richiamato art. 12, comma 1 (comma 1);
 - b) la salvezza dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015 dalla F.I.G.C. e prima del 31 dicembre 2017 dalla F.I.P. (ovvero dei titoli rilasciati ai sensi dell’art. 1, comma 373, della Legge n. 205/2017 e dei relativi provvedimenti attuativi) (comma 2);
- 4) la indicazione di abrogazioni espresse (art. 15), ovvero, in particolare, dell’art. 1, comma 373, della Legge n. 205/2017, a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 37/2021 (ovvero dal 31 dicembre 2023);
- 5) la posticipazione della entrata in vigore del Decreto al 31 dicembre 2023 (art. 15 *bis*).

⁶⁹ L’art. 12 attribuisce la definizione della disciplina di attuazione e di integrazione delle norme del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, a fonti di normazione secondaria da adottarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport (ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400), di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una volta sentito il C.O.N.I. e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A tale normazione di secondo grado è rimandata la definizione degli aspetti più tecnici, costituiti, in particolare, da:

- 1) la disciplina di dettaglio del Registro CONI per agenti sportivi (art. 4, comma 4);
- 2) le regole e le procedure relative all’iscrizione degli «agenti sportivi stabiliti» (art. 4, comma 5);
- 3) i criteri di ammissione di cittadini provenienti da Paesi esterni all’Unione Europea (art. 4, comma 6);
- 4) le modalità relative al deposito del contratto di mandato presso la Federazione (art. 5, comma 7);
- 5) le modalità per l’aggiornamento professionale (art. 7, comma 2);
- 6) il regime sanzionatorio sportivo (art. 11, comma 1);
- 7) la composizione, le attribuzioni e le regole di funzionamento della Commissione per gli Agenti Sportivi presso il C.O.N.I. (art. 11, comma 2).

⁷⁰ Entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto, nel rispetto delle norme contenute in esso e dei principi dell’ordinamento sportivo nazionale, il C.O.N.I., in accordo con il C.I.P., secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, «*emana il Codice etico degli agenti sportivi, con lo scopo di garantire imparzialità, indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell’attività di agenti sportivi, nonché a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d’interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le società o associazioni sportive e gli agenti*».

La violazione di quanto disposto nel Codice Etico comporta responsabilità, anche disciplinare, per l’agente sportivo.

⁷¹ L’art. 13 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui, dall’attuazione del decreto in analisi non devono derivare, a carico della finanza pubblica, nuovi o ulteriori oneri.

Per tali ragioni le Amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti indicati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Conclusioni

La disamina delle varie normative che si sono susseguite in materia di agenti sportivi, dalle origini fino al D.Lgs. n. 37/2021, conduce ad una valutazione positiva di tale evoluzione normativa per una serie di ragioni:

- 1) in primo luogo, si ritiene estremamente importante il fatto che la disciplina relativa alla figura dell'agente sportivo sia stata oggetto di attenzione da parte del Legislatore, con relativa codificazione a livello di fonte statale di livello primario (prima con la Legge n. 205/2017, poi con la Legge n. 86/2019 e con il D.Lgs. n. 37/2021) e secondario (prima con il D.M. 24 febbraio 2020 e poi con il D.P.C.M. o con il D.M. che dovrà essere emanato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 37/2021): tale collocazione garantisce un riconoscimento fondamentale per la professione di agente sportivo, quale figura di rilevanza non solo per l'ordinamento sportivo, ma anche per l'ordinamento statale; sotto tale profilo, risulta, invece, senz'altro criticabile la scelta «postuma» del Legislatore di posticipare l'entrata in vigore di tale Decreto Legislativo al 31 dicembre 2023 (così come avvenuto anche per gli altri Decreti attuativi della Legge n. 86/2019, ovvero i nn. 36/2021, 38/2021, 39/2021 e 40/2021), sia dal punto di vista di organizzazione sistematica del quadro normativo, sia dal punto di vista della stessa certezza del diritto (in quanto, a fronte di un rinvio a così lungo termine per tutti i richiamati Decreti Legislativi, con una parziale eccezione per il D.Lgs. n. 36/2021, è legittimo avere dubbi sul fatto che gli stessi poi entreranno effettivamente mai in vigore);
- 2) in secondo luogo, risulta appropriata l'ampiezza riconosciuta all'attività di agente sportivo, sia dal punto di vista oggettivo della tipologia di attività (con il riconoscimento del fatto che la stessa si può esplicare sia come intermediazione che come assistenza e consulenza, nonché con riferimento a tre distinte situazioni, ovvero stipula di contratti di prestazione sportiva, trasferimenti tra società, tesseramenti per federazioni), sia dal punto di vista soggettivo (con l'ampliamento dei soggetti assistiti a tutte le figure di «lavoratore sportivo»);
- 3) in terzo luogo, si ritiene molto importante il fatto che l'attività di agente sportivo sia stata riconosciuta come rientrante tra le professioni protette, con la previsione di un esame di abilitazione obbligatorio (salvo che per coloro che abbiano conseguito in precedenza il c.d. «titolo di vecchio ordinamento»), di una disciplina dettagliata sullo svolgimento della relativa attività (con specifico riferimento al tema delle incompatibilità, dei conflitti di interessi, degli obblighi e dei divieti), anche in funzione di garanzia della relativa competenza professionale e della correttezza e trasparenza della relativa attività da parte di tutti gli operatori del settore.

Tale disciplina statale nazionale dovrà poi collegarsi, molto realisticamente, in un prossimo futuro, alla disciplina sportiva internazionale (di cui la F.I.F.A. ha preannunciato la prossima emanazione, consapevole dell'importanza della disciplina dell'accesso e dello svolgimento di tale professione per tutto il sistema dei trasferimenti dei calciatori e per l'intero «mercato» del calcio internazionale), in modo da consentire ai soggetti abilitati sulla base della normativa nazionale di potere svolgere attività anche a livello internazionale.

Abstract

The main purpose of this paper is to analyze the evolution of the regulation about the sports agents in the international sporting legal system and in the national legal system, since the F.I.F.A. Regulation (2001) to the F.I.F.A. deregulation (2014) and the Italian national regulation (2017), posed by the law (n. 205/2017), by the regulation of the Italian National Olympic Committee (C.O.N.I.) and by the legislative decree n. 37/2021 (which will entry into force only since December 2023).

Keywords: sports agents; sporting legal system; international sports federations; Federation International Football Association; brokerage; contractual assistance; examination; incompatibility; conflict of interests; compensation; protection of minors; disciplinary sanctions; lawyers.